

DISABILITÀ E DIRITTO ALLO SPORT: TUTELE CIVILISTICHE E LIBERTÀ COSTITUZIONALI

318 Di Giangabriele Agrifoglio

SOMMARIO: 1. *Considerazioni introduttive* - 2. *Dall'integrazione all'inclusione: scuola e sport come ambienti nei quali far "fiorire" le diverse capacità.* - 3. *Disabilità e debolezza: tra meccanismi di protezione e diritto all'autodeterminazione.* - 4. *La capacità dell'atleta disabile: tra ordinamento sportivo e ordinamento statale* 5. *Conclusioni. Gli ostacoli all'inclusione: dalle barriere architettoniche alla discriminazione del disabile.*

ABSTRACT. Il lavoro analizza la figura del disabile nella moderna società con particolare riferimento all'attività sportiva. L'autore si sofferma in particolare sul rapporto tra gli strumenti di protezione approntati a tali soggetti dal diritto privato e l'esercizio delle libertà costituzionali, anche alla luce della recente modifica dell'art. 33 Cost., dei principi proclamati dalla normativa sovranazionale, e delle norme promananti dall'ordinamento giuridico sportivo. Particolare attenzione è rivolta allo svolgimento di attività sportive rischiose da parte di soggetti con disabilità psichica.

The work analyzes the figure of the disabled in modern society with reference to sport. The author focuses on the relation between protection tools of private law and exercise of constitutional freedoms, considering the recent reform of art. 33 of the Constitution, of principles proclaimed by supranational legislation, and of sports legal system rules. A particular attention is paid to risky sports activities by people with mental disabilities.



1. Considerazioni introduttive.

Il disegno di legge costituzionale n. 13 del 13 ottobre 2022¹, approvato in seconda lettura dal Senato della Repubblica il 16 maggio 2023, è volto ad introdurre una modifica all'art. 33 Cost. avendo previsto l'aggiunzione di un ultimo comma ai sensi del quale «la Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme»².

Prima di tale riforma l'unico riferimento diretto allo sport all'interno della Costituzione era presente nell'art. 117. c. 3, così come riformato dalla l. cost. n. 3/2001, il quale inseriva l'ordinamento sportivo tra le materie di legislazione concorrente. La Costituzione non conteneva però alcun riferimento specifico all'attività sportiva o allo sport in generale.

In realtà si era già tentato in passato di introdurre una tutela costituzionale diretta dell'attività sportiva alla luce dell'importanza che tale fenomeno era andato acquisendo dopo la seconda metà del Novecento non soltanto quale attività economica di rilevante importanza ma anche come momento di inclusione e di superamento di *gap* sociali, generazionali ed economici.

Basti considerare il disegno di legge n. 2276 dell'11 marzo 2009³ con il quale si sarebbe voluta aggiungere sempre all'articolo 33 della Costituzione la statuizione secondo la quale «la Repubblica promuove e valorizza lo sport in tutte le sue manifestazioni tenendo conto delle varie discipline, delle strutture in cui si articola e in particolare di quelle fondate sul volontariato, e della sua funzione civile, sociale, educativa e di tutela della salute».

Ovvero il precedente disegno di legge n. 644 del 22 maggio 2008⁴ con il quale veniva proposta la modifica dell'art. 32 della Costituzione, con la previsione secondo la quale «la Repubblica riconosce e favorisce il diritto allo svolgimento dell'attività sportiva e ricreativa. La legge assicura la realizzazione degli strumenti idonei a garantire l'esercizio libero e gratuito dell'attività di cui al terzo comma».

In tal modo lo Stato italiano si sarebbe allineato ad altri Stati europei che già avevano assunto da tempo questa determinazione e che riconoscevano il diritto allo sport per tutti i cittadini come diritto costituzionale degno della massima tutela⁵.

Nonostante ciò, anche alla luce della considerazione secondo la quale «uscito dal ventennio fascista lo Stato italiano conservava il ricordo infausto dei tentativi di condizionare, anche attraverso lo sport, la vita degli italiani»⁶, dato che il regime non aveva «perso occasione di utilizzare manifestazioni sportive, o para sportive, per affermare la potenza dello Stato totalitario ed il rinato spirito bellico degli italiani»⁷, si è preferito per lungo tempo limitarsi a prevedere una tutela soltanto “indiretta” dell'attività sportiva da parte della Costituzione italiana; tutela indiretta che trovava le sue fonti negli artt. 2, 18, 21, 41, ma soprattutto 32 della Costituzione.

¹V. Disegno di Legge Costituzionale n. 13 del 13 ottobre 2022, in <https://www.senato.it/leg/19/BGT/Schede/Ddliter/55320.htm>.

² Nel Disegno di legge si legge, testualmente, che «la collocazione nell'articolo 33 richiama per primo il valore educativo, legato allo sviluppo e alla formazione della persona. A questo si affianca il valore sociale, costituendo lo sport sovente un fattore di aggregazione e uno strumento d'inclusione per individui o cerchie di soggetti in condizioni di svantaggio o marginalità del più vario genere, quali quelle di tipo socio-economico, etnico-culturale o fisico-cognitivo. Infine, lo sport ha una correlazione con la salute, specie intesa nella sua più moderna concezione di benessere psico-fisico integrale della persona (anziché come mera assenza di malattia). L'espressione “attività sportiva” è stata preferita a “sport” perché quest'ultimo, pur essendo un termine ormai ricorrente nella lingua italiana, è pur sempre una parola straniera, e quindi è stato ritenuto non opportuno inserirlo nella Costituzione. Infine, la formula secondo cui è riconosciuto il valore dell'attività sportiva “in tutte le sue forme” è volta a esplicitare che la norma annovera lo sport nella sua accezione più ampia (professionistico, dilettantistico, amatoriale, organizzato o non organizzato)».

³ Reperibile su <https://leg16.camera.it/126?idDocumento=2276>.

⁴ Reperibile su <https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/202696.pdf>.

⁵ Al riguardo, per riportare alcuni esempi, la Costituzione del Portogallo all'articolo 79 statuisce: «ognuno ha il diritto di ricevere l'educazione fisica e ad esercitare lo sport. 2. È dovere dello Stato, unitamente alla scuola, ai gruppi ed alle associazioni sportive promuovere, stimolare, guidare e sostenere la pratica e la diffusione dell'educazione fisica e dello sport ed, altresì, prevenire la violenza nello sport». La Costituzione della Grecia all'articolo 16, comma 9, afferma che «gli sport sono posti sotto la protezione e l'alta sorveglianza dello Stato. Lo Stato si farà garante e controllerà tutti i tipi di associazioni sportive specificate dalla legge. L'utilizzo dei sussidi, in conformità con i propositi e gli scopi delle associazioni beneficiarie, dovrà essere disciplinato dalla legge». La Costituzione della Russia all'articolo 41 dispone che «lo Stato assume le misure volte allo sviluppo della cultura fisica e dello sport». La Costituzione dell'Ungheria stabilisce che «lo Stato ha il dovere di assicurare il diritto all'esercizio dell'attività fisica e le autorità locali sono tenute a detta incombenza». La Costituzione della Croazia all'articolo 68 prevede che «la Repubblica incoraggia ed aiuta la cultura fisica e lo sport. Il diritto delle autonomie locali prevede la possibilità di assumere decisioni in ordine ai bisogni e agli interessi dei cittadini ed in particolare della cultura fisica e dello sport». La Costituzione della Turchia stabilisce all'articolo 59: «è dovere dello Stato assumere tutte le misure necessarie per lo sviluppo della salute fisica e morale dei cittadini di tutte le età ed incoraggiare la pratica degli sport tra la popolazione».

⁶P. SANDULLI, *Sport e Costituzione*, in <https://www.coni.it/it/rivista-di-diritto-sportivo/dottrina/14714-sport-e-costituzione-di-piero-sandulli.html>.

⁷ P. Sandulli, *Sport*, cit.



Nell'ottica della nuova riforma costituzionale la tutela dell'attività sportiva non viene più viceversa ancorata all'art. 32 Cost., e dunque alla protezione della salute quale diritto dell'individuo ed interesse della comunità, così come prevedevano precedenti progetti di riforma costituzionale, bensì all'art. 33 Cost. e dunque all'insegnamento, alla cultura, e all'istruzione.

Tale mutamento di prospettiva, come si cercherà di mettere in evidenza, assume rilievo nell'ambito delle presenti riflessioni, dato che con esso si amplia notevolmente la possibilità che l'attività sportiva possa essere praticata indipendentemente dalla circostanza che essa contribuisca alla salute dell'individuo (quanto meno là dove la salute sia intesa quale assenza di malattia): lo sport assume principalmente così un valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'individuo.

Ad ogni modo anche prima che si mettesse mano alla riforma costituzionale era innegabile che tra le c.d. attività realizzatrici della persona umana già rientrasse anche l'esercizio di un'attività sportiva, fosse essa praticata in forma agonistica come attività professionistica, dilettantistica o amatoriale, fosse essa praticata in forma ludica come semplice attività motoria.

Se infatti l'art. 165 del TFUE afferma che l'azione dell'Unione è intesa «a sviluppare la dimensione europea dello sport, promuovendo l'equità e l'apertura nelle competizioni sportive», la Comunicazione della Commissione europea del 18 gennaio 2011 (Sviluppare la dimensione europea dello sport) promuove e valorizza tanto il ruolo sociale che la dimensione economica dell'attività sportiva come «strumento per contribuire ad una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva»⁸.

Eppure, per venire all'oggetto del presente lavoro, tale concezione inclusiva del fenomeno sportivo è relativamente recente⁹, dato che viceversa sino alla seconda metà del '900 lo sport viene tradizionalmente considerato come attività esclusiva, riservata soltanto a determinate categorie di soggetti (soggetti che avevano il tempo, le possibilità economiche, nonché le doti fisiche considerate essenziali per praticare le attività sportive).

Basti considerare che risale soltanto al 1976 la «Carta europea dello sport per tutti» adottata dal

⁸ V. Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni. Sviluppare la dimensione europea dello sport, COM(2011) 12, in <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A52011DC0012>.

⁹ Sulla funzione sociale dello sport v., ad esempio, S. BASTIANON, *La funzione sociale dello sport e il dialogo interculturale nel sistema comunitario*, in *Riv. it. dir. pubbl. comunitario*, 2/2009, 391 ss.

Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, con la quale si afferma per la prima volta che «ciascuno ha diritto di praticare lo sport» e che è del 1986 la Raccomandazione n. 86 del Comitato dei Ministri agli Stati membri in merito alla Carta europea dello sport per tutti «sulle persone disabili», secondo la quale «i governi degli stati membri devono: intraprendere i passi necessari per assicurare che le autorità pubbliche e le organizzazioni private divengano coscienti dei bisogni e delle necessità sportive e ricreative ed inoltre nel campo dell'istruzione di tutti i disabili, non solo coloro disabili in senso fisico e sensoriale e con ritardo nello sviluppo intellettuale, ma anche coloro che soffrono di disordini di carattere organico o psicosomatico; orientare le politiche relative a queste persone in modo tale da fornire adeguate opportunità per la partecipazione ed attività fisico ricreative che: - incoraggino il loro benessere e/o migliorino le loro condizioni fisiche; - forniscano occupazioni soddisfacenti per il tempo libero: - incoraggino la comunicazione sociale sia tra disabili che con persone non disabili».

Parlare di sport e soggetti fragili, specialmente là dove con il termine soggetti fragili ci si fosse riferito alle persone disabili, avrebbe rappresentato sino ad allora un vero e proprio ossimoro; l'esercizio dell'attività sportiva richiedeva, nella sua visione tipica, resistenza fisica e psichica; tutto il contrario della fragilità.

Nel suo significato tradizionale lo sport indica infatti un'attività agonistica (di giochi a base di *agon* avrebbe parlato Caillois¹⁰) volta al conseguimento della vittoria su avversari attraverso il raggiungimento della massima *performance*; l'atleta sin dall'antichità è considerato come l'incarnazione dell'uomo sano e vigoroso capace non soltanto di superare i propri limiti fisici e psichici ma soprattutto di superare tutti i suoi avversari; non a caso, il termine *athlos* deriva da lotta e quasi tutte le attività sportive dell'antichità erano, per così dire, prope-deutiche alla guerra.

Basti pensare, con buona pace di quanto affermato dal creatore delle Olimpiadi moderne Pierre de Coubertin, che per i greci, come ricorda Eva Cantarella¹¹, l'importante non era partecipare ma vincere; la vittoria era la prova del valore sociale e fisico e chi non riusciva a primeggiare provava una tale vergogna – scrive Pindaro – da tornare a casa «per obliqui sentieri nascosti»¹².

¹⁰ R. CAILLOIS, *I giochi e gli uomini. La maschera e la vertigine*, Bologna, III ed. 2004, 5.

¹¹ E. CANTARELLA, *Il doping nell'antica Grecia. Invocare la dea della magia*, in www.corriere.it, 5 agosto 2008.

¹² Pitica VIII, vv. 85-86.



A parte le eccezioni rappresentate dagli *Heràia*, i giochi Erei o Ereidi i quali rappresentano la prima competizione di atletica femminile che si svolgeva nello stadio di Olimpia, probabilmente nello stesso anno delle Olimpiadi, e dalle atlete spartane le quali potevano praticare attività sportive, alle donne era severamente proibito non soltanto partecipare ai veri e propri giochi olimpici inaugurati nel 776 a.C. ma persino assistervi se sposate.

Ovviamente nessuno spazio avrebbe potuto trovare in tale clima una attività sportiva per i soggetti disabili; così come la guerra anche lo sport era ad essi negato; per non parlare delle leggende legate al mondo spartano secondo le quali ai neonati disabili veniva negato persino il diritto alla vita¹³.

E tuttavia non mancano anche nel mondo greco episodi leggendari, vere e proprie eccezioni, che hanno visto come protagonisti soggetti disabili i quali, pur essendo stati considerati come inidonei al combattimento, hanno assunto un ruolo fondamentale nelle battaglie alle quali parteciparono: e se è vero che non soltanto la storia ma anche le storie sono maestre di vita, tali storie insegnano come la diversità possa costituire una risorsa quando viene accolta dalla società, laddove può ritorcersi a danno di quest'ultima ove viceversa ne venga esclusa.

Due le vicende che possono qui ricordarsi.

La prima, che rappresenta una eccezione per così dire in positivo, è quella legata alla leggenda di Tirteo narrata da Pausania; leggenda secondo la quale gli Spartani, «trovandosi a dura prova nella guerra contro i Messenî, sono costretti a chiedere aiuto, secondo il responso dell'oracolo, agli Ateniesi, i quali, non potendo non obbedire all'oracolo e non volendo, d'altra parte, aiutare Sparta, mandano un poeta zoppo; ma questi seppe, attraverso i suoi canti, animare gli Spartani alla vittoria, ottenendo addirittura

la cittadinanza Spartana»¹⁴. Tirteo, dunque, pur non potendo combattere, attraverso una “diversa abilità” riesce a diventare protagonista della vittoria.

La seconda rappresenta una eccezione, per così dire, in negativo. Efialte di Trachis, il quale viene rifiutato dalle truppe spartane di Leonida poiché (così si narra tradizionalmente) non è in grado di sollevare uno scudo a causa della sua inabilità, si vendica facendo aggirare l'esercito spartano dalle truppe persiane. Un esempio, si ripete, che insegna come l'escludere, come il maltrattare il diverso possa ritorcersi in un danno per la *polis* e per la società tutta.

Anche nella storia contemporanea non mancano peraltro episodi nei quali soggetti disabili sono diventati esempi di forza per la società assurgendo a veri e propri simboli di coraggio e di patriottismo; si pensi, ad esempio, ad Enrico Toti, primo bersagliere disabile (famoso peraltro per aver compiuto numerosi viaggi intorno al mondo con una bicicletta dotata di un solo pedale) il quale, secondo la leggenda, gettò la sua stampella verso le linee nemiche prima di morire divenendo così uno dei simboli italiani della prima guerra mondiale¹⁵.

In realtà già la prima guerra mondiale, con la sua ferocia, aveva comportato una sempre maggiore accettazione della disabilità, dato che in molte, troppe famiglie, il reduce era spesso divenuto disabile a causa delle mutilazioni subite¹⁶; iniziava così ad affermarsi, a partire dalla famiglia per arrivare all'interno della stessa amministrazione pubblica, la presenza di una componente espressiva di esigenze un tempo relegate ai margini della società, ovvero quelle dei c.d. mutilati di guerra; esigenze, queste, considerate in un passato non troppo lontano come meri costi sociali provenienti da soggetti tradizionalmente considerati “incapaci” di influire sul benessere della società.

¹³Cfr. al riguardo, A. CORTELLINI, *La società e i disabili. Dall'antichità ai nostri giorni*, in <https://anffascremona.files.wordpress.com/2014/12/tesi-annarosa-cortellini-la-societa-e-i-disabili.pdf>, la quale ricorda come «in Grecia era diffusa l'idea che solo il kalos (il bello) fosse compatibile con l'agathos (il buono). Fatta questa premessa, anche le regole imposte da Licurgo a Sparta risultano giustificabili. “I genitori non avevano diritto di allevare i figli, ma dovevano portarli in un luogo chiamato Tesche, dove gli anziani esaminavano il bambino: se lo vedevano sano e robusto ne disponevano l'allevamento e gli assegnavano in anticipo una porzione di terreno demaniale; se invece lo trovavano gracile e malfatto, ordinavano che fosse gettato in una voragine del monte Taigeto, detta Apotete. Non conveniva infatti né alla polis né al bambino stesso che fosse lasciato crescere per restare sempre debole e dal fisico infelice. [...]” (Plutarco, “Le vite”). Tale tesi tuttavia non è stata supportata da scavi archeologici ed è stata smentita dallo studio dell'antropologo Tehodoro Pitsios della Facoltà di Medicina di Atene, il quale ha appurato che tutti i resti umani ritrovati nell'area del monte Taigeto appartenevano a individui di sesso maschile di età compresa tra i 18 e i 35 anni».

¹⁴ PAUSANIA, *Guida della Grecia*, IV, 15-16, trad. a cura di A. Nibby, *Descrizione della Grecia di Pausania nuovamente dal testo*, Roma, 1817.

¹⁵ Rimase celebre la copertina della Domenica del Corriere del 24 settembre 1916, disegnata da Achille Beltrame, che raffigurava Enrico Toti mentre lanciava la sua stampella contro le truppe nemiche.

¹⁶ Sull'argomento, v., ad esempio, Aa. Vv., *Guerra e disabilità. Mutilati e invalidi italiani e primo conflitto mondiale*, a cura di M. La Banca, Milano, 2016, 1 s.; v., inoltre, M. SALVANTE, *Mutilati e invalidi in Trentino Alto Adige. Il caso dei ciechi della grande guerra*, in *Annali museo storico della guerra*, 23/2015, 7 ss., la quale ricorda come l'uso massiccio dell'artiglieria, oltre che di mitragliatrici, cannoni e gas asfissianti provocò difatti una serie di ferite o di danni fisici che, in parte, risultarono del tutto nuovi a medici e chirurghi» e che, tuttavia, gli avanzamenti della medicina in generale, e della chirurgia in particolare, contribuirono alla sopravvivenza di migliaia di soldati che nei conflitti precedenti sarebbero certamente morti per la gravità delle lesioni riportate».



Segno di tale nuova attenzione per il soggetto disabile è la nascita, il 29 aprile 1917, dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi di guerra (ANMIG) riconosciuta con decreto del prefetto di Milano in data 25 giugno 1917 ed eretta in ente morale con r.d. 16 dicembre 1929, n. 2162¹⁷.

L'accettazione del soggetto disabile (anche dovuta all'aumento del numero delle persone affette da disabilità fisiche o psichiche) inizia così ad insinuare nel comune sentire la convinzione che, per dirla con Martha Nussbaum, «benché per alcune specie menomazioni come la cecità, la sordità, la paralisi e le menomazioni cognitive gravi condannino probabilmente le creature a una vita breve e miserabile, per gli esseri umani le cose non stanno così. Uno dei vantaggi del grande controllo sull'ambiente della nostra specie è l'abilità di strutturare ambienti che rendano capaci i membri della propria specie di partecipare alla vita sociale»¹⁸.

Avviene pertanto che alla fine della prima guerra mondiale i mutilati di guerra, soprattutto attraverso il gruppo più rappresentativo della categoria – la sopramenzionata Associazione Nazionale fra Mutilati e Invalidi di Guerra –, molto si adoperarono affinché la legislazione sulle pensioni e sull'assistenza ai disabili bellici fosse affinata e andasse maggiormente incontro alle loro necessità effettive. «Numerose furono le conquiste in tal senso dell'Associazione sin dalla sua fondazione. In particolare, furono accolte con entusiasmo dai soci della stessa ANMIG la “Legge sul lavoro obbligatorio” del 1921 e la riforma tecnico-giuridica delle pensioni di guerra del 1923»¹⁹.

Il disabile iniziava dunque ad essere considerato non più come soggetto diverso (di volta in volta trascurato, deriso o per converso temuto con sacro rispetto) ma come componente della famiglia e come soggetto di rilievo nella stessa organizzazione sociale e politica.

¹⁷ Tale associazione, soppressa come ente di diritto pubblico nel 1977, ha continuato a sussistere come ente morale assumendo la personalità giuridica di diritto privato. V., al riguardo, *Il corpo nella Prima Guerra Mondiale. Mutilati e invalidi di guerra salentini*, in *Appartenere alla storia. Studi in memoria di Valentino De Luca*, a cura di M. Spedicato e P. Vincenti, Castiglione, 2021, 1 ss.

¹⁸ M. C. NUSBAUM, *Le nuove frontiere della giustizia. Disabilità, nazionalità, appartenenza di specie*, Bologna, 2006, 105.

¹⁹ M. SALVANTE, *Mutilati*, cit., 13. Si trattava della Legge 21 agosto 1921, n. 1312 e del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491. Cfr. M. CANINO, *La “legge Labriola”*, in *“Il Bollettino”*, A. IV, n. 10, 1921, 3; ID., *La nostra più grande Vittoria. Ad ogni mutilato un posto ed ogni mutilato al suo posto*, in *“Il Bollettino”*, A. V, n. 3, 1922, 1; R. ROMANO, *La nuova legge sulle pensioni di guerra sorta dagli studi dell'Associazione è approvata dal Consiglio dei Ministri*, in *“Il Bollettino”*, A. VI, n. 8 1923, 3 ss.

I tempi non erano però ancora maturi non soltanto per la creazione di uno spazio pubblico che consentisse alle persone disabili di praticare attività sportive ma soprattutto per accettare che persone “menomate”²⁰ potessero essere considerate “atleti”.

Bisognerà attendere, come si diceva, la fine della seconda guerra mondiale per potersi parlare di una promozione dell'attività sportiva per disabili; sino ad allora l'attività sportiva veniva infatti concepita non già come fattore di aggregazione sociale e di promozione della salute fisica e psichica dell'individuo quanto piuttosto come attività volta ad esaltare «la sanità della stirpe e le virtù della razza»²¹.

Più precisamente occorre partire dall'opera del neurochirurgo Ludwig Guttmann, definito da Papa Giovanni XXIII come il “De Coubertin dei disabili”, il quale nel 1944 creò a Stoke Mandeville uno dei primi centri europei per la cura e per la riabilitazione di soggetti affetti da lesione spinale²².

L'obiettivo allora preso di mira dallo scienziato era stato quello di contribuire, attraverso la pratica dell'attività sportiva, al miglioramento delle capacità motorie e dunque della qualità di vita degli ex membri delle forze armate britanniche divenuti paraplegici durante la Seconda Guerra Mondiale; un obiettivo, dunque, fondamentalmente terapeutico.

Ai primi giochi di Stoke Mandeville parteciparono soltanto sedici ex militari che gareggiarono nella disciplina del tiro con l'arco; tuttavia, di lì a poco ci si rese conto che i benefici fisici non erano gli unici legati alla pratica dello sport, dato che molteplici erano i vantaggi legati all'organizzazione dei giochi; essa, infatti, contribuiva all'instaurazione di maggiori relazioni sociali da parte dei soggetti disabili nonché ad una loro migliore integrazione nella società.

Se Guttmann era stato il primo ad utilizzare lo sport come terapia per i soggetti affetti da lesioni al midollo spinale, fu Antonio Maglio, vicedirettore dell'Inail nonché primario del centro Paraplegici di Ostia “Villa Marina” istituito nel 1957, ad ampliare notevolmente i programmi dei giochi moltiplicando le attività fisiche attraverso l'introduzione di numerose discipline sportive e utilizzando lo spirito agonistico quale sprone a reagire e a ritrovare se stessi e le proprie abilità in una società ancora carica di pregiudizi spesso conseguenza di confinamento e di

²⁰ Ricorda M. NUSBAUM, *Le nuove frontiere*, cit., 115, nota 5, come nella letteratura sulla disabilità «menomazione (*impairment*) è una perdita delle funzioni normali del corpo; «disabilità» è il non poter fare qualcosa nel proprio ambiente; un «handicap» è il risultante svantaggio a livello competitivo».

²¹ F. FABRIZIO, *Introduzione*, in *Sport e fascismo*, a cura di M. Canella, S. Giuntini, Milano, 2009, 11 ss.

²² V., al riguardo, V. VADALÀ, *La tutela delle disabilità*, Milano, 2009, 135.

rifiuto della persona disabile: nuoto, pallacanestro, tennistavolo, lancio del peso, lancio del giavellotto, tiro con l'arco, scherma e corsa in carrozzina furono pertanto aggiunti nei programmi terapeutici per disabili.

Fu proprio Antonio Maglio a proporre a Guttmann di organizzare i giochi di Stoke Mandeville nel contesto delle Olimpiadi di Roma del 1960: nacquero così le prime Para-Olimpiadi ove il termine para, inizialmente riferito al lemma paraplegico, veniva riferito alla circostanza che tali competizioni venissero disputate in parallelo con i Giochi Olimpici per normodotati²³.

Proprio in occasione delle Olimpiadi di Roma nacque dunque la Federazione Internazionale dei Giochi di Stoke Mandeville (ISMGF), che però si limitava all'organizzazione di giochi per atleti affetti da patologie del midollo spinale; ben presto però altre categorie di disabili, come amputati, ciechi e cerebrolesi, fondarono delle associazioni per poter partecipare anch'esse ai giochi, con la conseguenza che tale fenomeno aumentò in maniera esponenziale coinvolgendo una sempre più vasta platea di persone.

Solo per fare un esempio si pensi che nel 1988 i Giochi paralimpici si svolsero a Seul (Corea del Sud), dopo le Olimpiadi per normodotati: tale evento ebbe un grande successo sia per il numero di atleti iscritti alle gare (3052 atleti provenienti da 61 nazioni) sia per il vasto pubblico che seguì le competizioni.

2. Dall'integrazione all'inclusione: scuola e sport come ambienti nei quali far "fiorire" le diverse capacità.

Alla luce delle precedenti considerazioni si potrebbero distinguere principalmente due fasi del fenomeno "sport e disabilità":

- quella nella quale la pratica sportiva ha assunto una funzione curativa-riabilitativa contribuendo a migliorare non soltanto le aspettative ma anche la qualità di vita dei soggetti disabili (si pensi, ad esempio, ai benefici apportati dalla c.d. corsa in carrozzina, la quale contribuisce ad una più elevata competenza e velocità nell'uso della sedia a rotelle). In tale contesto l'attività sportiva ha svolto una funzione di "integrazione" nella società dei soggetti portatori di handicap facendone accettare le differenze;

- quella attuale in cui il riconoscimento del diritto di praticare sport ha contribuito alla c.d. inclusione del soggetto disabile; in tale fase non si è trattato più soltanto di accettare le differenze legate alle diverse abilità, bensì di valorizzarle facendo sì che esse potessero contribuire ad un miglioramento dell'intera società. È, ad esempio, alla luce di tale ulteriore obiettivo che nasce il c.d. sport integrato²⁴. In un ambiente adattato alle sue esigenze nel quale le regole vengono parametrate alle differenze tra singoli individui il soggetto disabile diventa competitivo; ciò vale tanto per lo sport quanto per tutte le attività rilevanti dal punto di vista giuridico, economico e sociale.

Tali trasformazioni in ambito sportivo hanno peraltro coinciso con una vera e propria rivoluzione culturale che ha segnato il mondo della scuola; la scuola, infatti, ed in particolare la scuola italiana²⁵ ha rappresentato un vero e proprio esempio virtuoso del passaggio dall'integrazione all'inclusione dei soggetti disabili.

Basti considerare che se a partire dagli anni settanta il termine "integrazione" ha avuto in ambito scolastico la finalità di esprimere l'idea «che il compagno disabile non solo era fisicamente presente in classe, ma condivideva l'attività didattica dei compagni, integrandosi, appunto, al lavoro della classe con le dovute modifiche, riduzioni, adattamenti e il supporto dell'insegnante di sostegno»²⁶, negli anni ottanta e novanta, sempre in ambito scolastico, ci si cominciò a interrogare sulla valenza di tale termine "integrazione" che rischiava di assumere connotati negativi, puramente compensatori, dimenticando aspetti unici legati alla persona umana, quali l'originalità, l'autenticità e la libertà.

In quest'ottica si è sviluppato il termine "inclusione", con l'intento di evidenziare una reciproca permeabilità ed un reciproco scambio tra alunni con potenzialità diverse all'interno di una stessa classe;

²⁴ Lo Sport Integrato nasce con la finalità di sviluppare attività a carattere sportivo dove atleti con disabilità e normodotati possono allenarsi e competere insieme. La pratica sportiva diviene mezzo per promuovere la cultura dell'integrazione dove lo spirito competitivo lascia il posto all'accrescimento tecnico, morale e caratteriale esaltando il principio della "diversità" umana come ricchezza.

²⁵ Il sistema scolastico italiano è stato il primo in Europa ad includere nelle scuole pubbliche gli allievi con disabilità (Linee Guida del 4 Agosto 2009). Con la Legge n. 170 del 2010 (*Nuove norme in materia di disturbi specifici dell'apprendimento*), e con il successivo DM 5699/2011 (*Linee guida disturbi specifici dell'apprendimento*) si è diffuso poi nelle scuole italiane "l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata", cioè di una didattica che tenga conto anche di "caratteristiche peculiari del soggetto" e che adotti una "metodologia e una strategia educative adeguate".

²⁶ F. PRAMAGGIORE, P. VICARI, *L'inclusione degli alunni disabili*, in www.laricerca.loescher.it, 6 marzo 2019.

²³ V. L. PANCALLI, *Il paralimpismo italiano*, in Aa. Vv., *Manuale della disabilità*, a cura di S. Assennato, M. Quadrelli, San Marino, 2012, 372 ss.



la disabilità non è stata più vista come un ostacolo da rimuovere bensì come un valore aggiunto che può costituire una risorsa per l'intero gruppo; viene così introdotto il concetto di *bisogno educativo speciale*²⁷.

Da qui il passaggio dalla diversità alla "speciale normalità": «una normalità educativo-didattica resa più ricca e più efficace dalle misure prese per rispondere ai Bisogni Educativi Speciali. In questo senso la qualifica "speciale" non ci fa più pensare alle scuole speciali, segreganti ed emarginanti, ma a una buona qualità dei processi di insegnamento-apprendimento, che renda possibile una reale inclusione delle differenze e dei Bisogni Educativi Speciali»²⁸.

Gli anni settanta del secolo scorso, come sopra rilevato, hanno segnato un momento fondamentale nel processo di integrazione dei disabili (ma in realtà di un processo di cambiamento che ha riguardato l'intero diritto privato²⁹, ed in particolare, per quanto qui rileva, la concezione della persona nell'ordinamento giuridico); «dopo decenni di immobilismo e di interpretazione "gretta" dei principi costituzionali, con l'art. 28 della legge n. 118 del 1971 si dispone che l'istruzione dell'obbligo dei bambini affetti da handicap avvenga "nelle classi normali della scuola pubblica, salvi i casi in cui i soggetti siano affetti da gravi deficienze intellettive o da menomazioni fisiche di tale gravità da impedire o rendere molto difficoltoso l'apprendimento o l'inserimento nelle predette classi normali" (co. 2°)»³⁰.

In tale processo di inclusione scolastica del soggetto disabile un ruolo fondamentale è stato però assolto dall'interpretazione che la Corte Costituzionale ha fornito delle previsioni costituzionali in materia³¹; tali disposizioni, ed in particolare l'art. 34

Cost., a sua volta interpretato alla luce degli artt. 2 e 3 Cost., hanno fatto del «tema della condizione giuridica del portatore di handicaps» uno dei «motivi ispiratori del disegno costituzionale»³².

Più precisamente, come ha rilevato la Corte nella sentenza n. 215 del 1987, «statuendo che la scuola è aperta a tutti, e con ciò riconoscendo in via generale l'istruzione come diritto di tutti i cittadini, l'art. 34, primo comma, Cost. pone un principio nel quale la basilare garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo "nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità" apprestata dall'art. 2 Cost. trova espressione in riferimento a quella formazione sociale che è la comunità scolastica. L'art. 2 poi si raccorda e si integra con l'altra norma, pure fondamentale, di cui all'art. 3, secondo comma, che richiede il superamento delle sperequazioni di situazioni sia economiche che sociali suscettibili di ostacolare il pieno sviluppo delle persone dei cittadini. Lette alla luce di questi principi fondamentali, le successive disposizioni contenute nell'art. 34 palesano il significato di garantire il diritto all'istruzione malgrado ogni possibile ostacolo che di fatto impedisca il pieno sviluppo della persona»³³.

Peraltro la Corte Costituzionale sottolineava in tale sentenza che «assumere che il riferimento ai "capaci e meritevoli" contenuto nel terzo comma dell'art. 34 comporti l'esclusione dall'istruzione superiore degli handicappati in quanto "incapaci" equivarrebbe a postulare come dato insormontabile una disuguaglianza di fatto rispetto alla quale è invece doveroso apprestare gli strumenti idonei a rimuoverla, tra i quali è appunto fondamentale - per quanto si è già detto - l'effettivo inserimento di tali soggetti nella scuola. Per costoro, d'altra parte, capacità e merito vanno valutati secondo parametri peculiari, adeguati alle rispettive situazioni di minorazione»³⁴.

²⁷ V. al riguardo, F. LARROCCA, *Integrazione/inclusione in Italia*, in Aa. Vv. *L'integrazione scolastica degli alunni con disabilità* a cura di A. Canavero, 2007, 39.

²⁸ D. IANES, F. CELI, S. CRAMEROTTI, *Il piano educativo individualizzato. Progetto di vita*, Trento, 2003, 396.

²⁹ È proprio di quegli anni «la proposta di un diritto "diseguale", di un diritto, cioè, che sulla scorta del disposto dell'art. 3, comma 2° Cost., riequilibrasse le disuguaglianze di fatto occultate dall'astrazione del diritto borghese». Lo ricorda, L. NIVARRA, *Ipotesi sul diritto privato e i suoi anni settanta*, in Aa. Vv., *Gli anni settanta del diritto privato*, a cura di L. Nivarra, Milano, 2008, 12.

³⁰ S. TROILO, *I nuovi diritti sociali. La parabola dell'integrazione scolastica dei disabili*, in <https://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/2016/02/troilo.pdf>, 5.

³¹ Le quali, nel quadro del riconoscimento dei diritti inviolabili di ogni essere umano (art. 2) e della pari dignità sociale di tutti i cittadini (art. 3, co. 1°), nonché dell'impegno dei pubblici poteri a rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della personalità individuale (art. 3, co. 2°), proclamano che «la scuola è aperta a tutti» (art. 34, co. 1°), che «l'istruzione infe-

riore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita» (art. 34, co. 2°), mentre «i capaci e i meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi» (art. 34, co. 3°), e che, in particolare, «gli inabili e i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale» (art. 38, c. III).

³² Corte Cost. 3-06-1987, n. 215, in www.cortecostituzionale.it.

³³ Corte Cost. 3-06-1987, n. 215, cit. La vicenda esaminata dalla Corte aveva avuto origine «da una questione di legittimità sollevata nel corso di un giudizio davanti al T.A.R. del Lazio, vertente sul rifiuto di consentire ad un'alunna portatrice di handicap di ripetere la frequenza della prima classe di un istituto professionale. Tale rifiuto era stato motivato dal Consiglio di classe in virtù dell'asserita incapacità assoluta della ragazza di trarre profitto dalla frequenza scolastica, nonostante il parere dei servizi specialistici competenti dell'Unità sanitaria locale, secondo i quali vi sarebbe stato un beneficio quanto meno a livello di socializzazione con i compagni». V., al riguardo, S. TROILO, *I nuovi diritti sociali*, cit., 5.

³⁴ Corte Cost. 3-06-1987, n. 215, cit.

Alla luce di tali considerazioni la Corte dichiarava l'illegittimità dell'«art. 28, terzo comma, della legge n. 118 del 1971 nella parte in cui, in riferimento ai soggetti portatori di handicaps, prevede che "Sarà facilitata", anziché disporre che "È assicurata", la frequenza alle scuole medie superiori»³⁵.

Si venivano così a concretizzare grazie all'opera della giurisprudenza della Consulta i principi (rimasti sino ad allora fondamentalmente inattuati) della l. n. 180 del 1978 (c.d. Legge Basaglia), successivamente trasposta nella l. n. 833 del 1978 istitutiva del SSN, la quale nell'aver reso volontari gli accertamenti e i trattamenti sanitari, nell'aver previsto la chiusura dei manicomi, e nell'aver stabilito che anche i trattamenti obbligatori, ove previsti, avvenissero «nel rispetto della dignità della persona e dei diritti civili e politici garantiti dalla Costituzione compreso per quanto possibile il diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura» e fossero «accompagnati da iniziative rivolte ad assicurare il consenso e la partecipazione da parte di chi vi è obbligato», aveva costituito un tassello fondamentale del processo di valorizzazione della volontà del soggetto disabile; basti considerare che tale legge abrogava «il n. 1 dell'articolo 2 e l'articolo 3 del testo unico delle leggi recanti norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223» attribuendo così il diritto di voto, senza assistenza alcuna, agli interdetti e agli inabilitati³⁶.

L'attuazione dei principi costituzionali è stata poi alla base della l. n. 104 del 1992³⁷ la quale, oltre

³⁵ Corte Cost. 3-06-1987, n. 215, cit.

³⁶ V., al riguardo, F. DALLA BALLA, *Vecchi e nuovi trattamenti obbligatori: dalla legge n. 833/1978 all'amministrazione di sostegno*, in *Resp. civ. e prev.*, 2022, 1030 ss., il quale rileva che «la legge Basaglia (l. n. 180/1978) supera la consequenzialità tra la sottoposizione del paziente ad un trattamento sanitario e la sua incapacitazione giuridica. È abrogato l'automatismo tra internamento ed interdizione giudiziale (art. 11), è ripristinato il diritto di voto, ma — soprattutto — è conferita efficacia giuridica al consenso/dissenso del destinatario a prescindere dalla sua validità e/o incapacità naturale».

³⁷ Cfr. art. 1, l. 5 febbraio 1992, n. 104, secondo il quale la Repubblica a) garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società; b) previene e rimuove le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività, nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali; c) persegue il recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e assicura i servizi e le prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica della persona handicappata; d) predispone interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona handicappata.

a garantire il diritto all'educazione all'istruzione e alla formazione professionale della persona disabile, ne sancisce il diritto all'integrazione scolastica (artt. 12, co. 2°), e 13) al fine di prevenire e rimuovere «le condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività».

Ed ancora, per quanto riguarda la legislazione scolastica italiana, va menzionata la l. n. 328 del 2000 («Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali») che «segna il passaggio da un sistema meramente riparativo di un disagio fisico e psichico a una protezione sociale attiva attraverso una rete di misure dirette ad ottimizzare le capacità residue del soggetto destinatario degli interventi»³⁸, e che ha istituito i c.d. progetti individuali per le persone disabili³⁹.

Con la l. n. 53 del 2003 si è inoltre precisato che il sistema educativo di istruzione e formazione persegue il «fine di favorire la crescita e la valorizzazione della persona umana, nel rispetto dei ritmi dell'età evolutiva, delle differenze e dell'identità di ciascuno e delle scelte educative della famiglia, nel quadro della cooperazione tra scuola e genitori», e che «è assicurato a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione per almeno dodici anni o, comunque, sino al compimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età» (art. 2, co. 1°), lett. c), legge n. 53/2003»⁴⁰.

Questo mutamento di prospettiva nel mondo della formazione scolastica, che si ritrova peraltro nell'interpretazione che la Corte costituzionale ha fornito dell'art. 38, comma 3, Cost. alla luce del principio di effettività delle tutele⁴¹, ha comportato

³⁸ R. ROSSANO, *Diritti delle persone con disabilità, autonomia dell'individuo e nuove forme di tutela*, in www.comparazioneDirittocivile.it.

³⁹ Cfr., art. 14, l. 8 novembre 2000, n. 328, secondo il quale «per realizzare la piena integrazione delle persone disabili di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nell'ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell'istruzione scolastica o professionale e del lavoro, i comuni, d'intesa con le aziende unità sanitarie locali, predispongono, su richiesta dell'interessato, un progetto individuale, secondo quanto stabilito al comma 2».

⁴⁰ Su tema v., ad esempio, S. TROILO, *I nuovi diritti sociali*, cit., 2.

⁴¹ V., Corte cost., 16-12-2016, n. 275, in *Jurisdata online*, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 38, comma 3 e 4 Cost., dell'art. 6, comma 2-bis, l. reg. Abruzzo 15 dicembre 1978, n. 78, aggiunto dall'art. 88, comma 4, l. reg. Abruzzo 26 aprile 2004, n. 15 sull'attuazione del diritto allo studio, nella parte in cui garantisce un intervento per il servizio di trasporto degli studenti portatori di handicap solo «nei limiti della disponibilità finanziaria determinata dalle annuali leggi di bilancio». Secondo la Consulta «il diritto all'istruzione del disabile è consacrato nell'art. 38 Cost. e spetta al legislatore predi-



anche una diversa considerazione del disabile che pratica attività sportiva, considerato ormai non più come un malato da curare attraverso lo sport bensì come un vero e proprio atleta il quale può competere ai più svariati livelli; lo sviluppo dello sport paralimpico e la crescita esponenziale dell'attività sportiva "adattata"⁴² all'interno delle scuole rendono oggi quasi impossibile immaginare che in un ancora recente passato i bambini con menomazioni mentali fossero addirittura esclusi dalle scuole pubbliche⁴³.

sporre gli strumenti idonei alla realizzazione ed attuazione di esso, affinché la sua affermazione non si traduca in una mera previsione programmatica, ma venga riempita di contenuto concreto e reale. La natura fondamentale del diritto, che è tutelato anche a livello internazionale dall'art. 24 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, impone alla discrezionalità del legislatore un limite invalicabile nel rispetto di un nucleo indefettibile di garanzie per gli interessati, tra le quali rientra il servizio di trasporto scolastico e di assistenza poiché, per lo studente disabile, esso costituisce una componente essenziale ad assicurare l'effettività del medesimo diritto». V., al riguardo, G. VETTORI, *I diritti fondamentali e le esigenze di bilancio*, in www.personaemercato.it, 31 gennaio 2017. La Corte costituzionale ha dunque ritenuto che la norma regionale fosse illegittima là dove comportava che «il godimento del diritto allo studio degli studenti disabili, tutelato dalla Costituzione, sarebbe rimesso ad arbitrari stanziamenti di bilancio di anno in anno decisi dall'ente territoriale». Si potrebbe rilevare come, così facendo, la Corte abbia imposto al legislatore regionale di affrontare in ogni caso i costi per assicurare tali diritti essenziali, antepoendo così la tutela del diritto allo studio del soggetto disabile ad altri diritti pure costituzionalmente garantiti.

⁴² Su tale concetto, v. G. SCELISI, *Educazione fisica sportiva e adattata*, in https://basilicata.coni.it/images/basilicata/dipense_2_Educazione_e_fisica_sportiva_adattata.pdf, il quale ricorda come «nello specifico della disciplina scolastica Educazione Fisica/Scienze Motorie Sportive del curriculum obbligatorio si parla a livello internazionale di Adapted Physical Education (APE) che alcuni autori l'intendono come una "specializzazione dell'Educazione Fisica, per gli studenti con disabilità" (Block, 2000) oppure "sottodisciplina dell'Educazione Fisica che permette le esperienze di sicurezza personale, soddisfazione e successo agli studenti con differenti abilità". In campo scolastico, il concetto di adattamento è ciò che distingue la tradizionale educazione fisica e sportiva, dall'attività fisica adattata. La prima, l'educazione fisica, è tradizionalmente centrata sulla disciplina e richiede un adattamento degli studenti al piano di lavoro e ai suoi contenuti, secondo una logica di individualizzazione; la seconda, l'APA, adotta una logica inversa, parte dalle reali capacità e potenzialità degli allievi per costruire un percorso che sia per loro significativo, secondo una logica di personalizzazione. Se si assume l'ottica delle attività fisiche adattate si deve promuovere, quindi, un'educazione fisica e sportiva opportunamente modificata, in grado di valorizzare le capacità di tutti gli alunni, e in particolare, di chi si trova in una situazione di disabilità».

⁴³ M. NUSSBAUM, *Le nuove frontiere*, cit., 218, ricorda come soltanto nel 1972 una Corte federale distrettuale (*Pennsylvania Association for Retarded Children v. Pennsylvania*) abbia affermato l'obbligo delle scuole pubbliche di provvedere ad una libera e appropriata istruzione dei bambini con disabilità mentale.

Ma la vera e propria conquista culturale del processo di inclusione dei soggetti disabili consiste nell'aver compreso come ciò che sembrava costituire soltanto un costo sociale si possa in realtà tramutare in un vero e proprio guadagno per la collettività; ed infatti, il soggetto disabile (il discorso vale soprattutto per il disabile "fisico" ma in tempi recenti sembra poter essere trasposto anche in relazione ad una larga parte dei disabili "psichici"), nel partecipare e nel contribuire al progresso della società, persino attraverso la pratica di un'attività un tempo ad esso negata "per natura", ovvero quella sportiva, è divenuto protagonista di un mercato rilevante all'interno del quale si produce e circola ricchezza; si pensi non soltanto al mercato del lavoro sportivo, o comunque dello sport agonistico di alto livello, ma anche a tutto l'indotto economico che ruota attorno al mondo dello sport paralimpico amatoriale o di base; dalle attrezzature sportive, agli impianti, alla formazione degli istruttori.

Del resto, nelle riflessioni filosofiche, sociologiche, ed economiche della seconda metà del Novecento che si sono soffermate sulla considerazione dei soggetti disabili come elementi attivi della società non era nuova l'idea di un ritorno in termini economici del "bene" che viene elargito al prossimo, al soggetto considerato tradizionalmente come debole, e dunque considerato "escluso" dal contratto sociale, di necessità stipulato tra persone libere, razionali e pienamente cooperative⁴⁴; se, per dirla con Amartya Sen, un mercato è un vero mercato quando non produce soltanto ricchezza ma soddisfa anche attese e valori etici, allora il benessere può essere basato non soltanto sul profitto ma anche sul grado di felicità raggiunto dalla società tutta⁴⁵; in-

⁴⁴ Secondo J. RAWLS, *Una teoria della giustizia*, Milano, 2004, 27 ss., i principi di giustizia oggetto dell'accordo originario «sono i principi che persone libere e razionali, preoccupate di perseguire i propri interessi, accetterebbero in una posizione iniziale di eguaglianza per definire i termini fondamentali della loro associazione». Al riguardo, rileva tuttavia M. NUSSBAUM, *Le nuove frontiere*, cit., 138, come «Rawls non possa spiegare perché a quelli sotto la "linea" sia dovuta giustizia piuttosto che carità, senza modificare essenzialmente questo aspetto della sua teoria».

⁴⁵ V., al riguardo, L. BRUNI, *Voce, Economia e felicità*, in www.treccani.it, il quale ricorda come «il primo dato empirico da cui si è partiti negli studi sulla felicità, presto divenuto noto come il *paradosso della felicità in economia*, o *paradosso di Easterlin*, è stata l'inesistente o troppo esigua correlazione tra reddito e felicità, o tra benessere economico e benessere generale. Il pioniere di questi studi, però, non è stato un economista, ma uno psicologo sociale, Hadley Cantril (1906-1969), che nel 1965 immaginò qualcosa che per gli economisti del suo tempo risultò semplicemente ingenua se non provocatoria: misurare quantitativamente la felicità (da lui usata, diversamente dagli attuali studi, come sinonimo di *life satisfaction*) e, soprattutto, confrontare tra di loro i livelli di felicità di diversi individui in diversi Paesi». V., inoltre, L. ZARRI, *Dall'economia dell'utilità*

tuizione, questa, ripresa e sviluppata ancora da Martha Nussbaum⁴⁶.

Peraltro, la gratuità che sta alla base del mercato della felicità, di un mercato nel quale l'inclusione viene promossa perché 'fare del bene fa stare bene', produce in ultima analisi un vero e proprio profitto. Come è stato rilevato, «le persone con menomazioni di questo tipo (cieche, sorde o sulla sedia a rotelle) possono di solito essere membri della società altamente produttivi nel senso economico usuale»⁴⁷ e la loro «relativa mancanza di produttività alle condizioni attuali non è "naturale": è il prodotto di misure sociali discriminatorie»⁴⁸; da tale punto di vista la scuola, il lavoro, lo sport costituiscono ambienti la cui modificazione strutturale in senso inclusivo può costituire un campo privilegiato per una «fioritura delle capacità»⁴⁹.

Per non parlare poi dei vantaggi, anche economici, legati all'inclusione lavorativa di soggetti disabili, tanto fisici che psichici; da quelli fiscali, derivanti dall'attribuzione di incentivi alle aziende che assumono soggetti appartenenti alle c.d. categorie protette⁵⁰, a quelli legati al ritorno di immagine positiva per un'azienda che investe nell'inclusione, a quelli derivanti dalla circostanza che la presenza di

tali soggetti nell'ambiente lavorativo «migliora il clima aziendale»⁵¹.

Orbene, per tornare allo sport per soggetti diversamente abili si può rilevare come lo sviluppo di tale mercato possa rappresentare un campo nel quale l'economia della felicità finisce per contribuire alla stessa felicità dell'economia, grazie alla creazione di nuovi mercati, di nuovi beni, e di nuove relazioni contrattuali.

Ed è proprio nel secolo nuovo, in cui si è compresi che la valorizzazione delle diverse capacità di ogni individuo viene a coincidere con un aumento della ricchezza, che lo sport per soggetti disabili ha raggiunto un livello di eccellenza arrivando addirittura a competere con lo sport praticato dai c.d. normodotati non soltanto dal punto di vista mediatico e da quello economico ma addirittura talora anche nei risultati agonistici (si pensi al famoso caso Pistorius nel quale addirittura si pose il problema del possibile vantaggio competitivo che un disabile avrebbe potuto avere in una gara contro soggetti normodotati⁵²).

all'economia della felicità, in *Nuova inf. bibl.*, 3/2004, 1 ss.; B. S. FREY, C. FREY MARTI, *Economia della felicità*, Bologna, 2010, 25 ss.

⁴⁶ M. NUSSBAUM, *Non per profitto. Perché le democrazie hanno bisogno della cultura umanistica* Bologna, 2013, 133, la quale afferma che «l'istruzione che io propongo richiede agli insegnanti di fare le cose in maniera diversa. Metterla in pratica comporterebbe grandi cambiamenti nella formazione dei docenti, almeno nella maggior parte dei distretti scolastici degli Stati Uniti e nella gran parte dei paesi del mondo. Richiederebbe anche ai dirigenti scolastici [...] di cambiare lo spirito delle loro scuole. In questi termini, l'istruzione diventa costosa. Ma si tratta, io credo, di costi transitori. In sé non vi è nulla di costoso dopo avere impostato le cose in questo modo: una volta predisposte secondo il nuovo criterio, le cose andranno avanti da sé. Vorrei aggiungere che un tipo di istruzione che coinvolge studenti e docenti e li induce a fare le cose insieme in maniera appassionata, dando spazio alla riflessione e alla fantasia, addirittura riduce i costi poiché limita l'anomia e la perdita di tempo che in genere accompagnano la mancanza di slancio personale».

⁴⁷ M. NUSSBAUM, *Le nuove frontiere*, cit., 132.

⁴⁸ M. NUSSBAUM, *Le nuove frontiere*, cit., 132.

⁴⁹ M. BAGLIERI, *Martha Nussbaum. La fioritura delle capacità per il XXI secolo*, Milano, 2022, *passim*. V., inoltre, P. CENDON, *Rifiorire. Storie e pensieri sul diritto alla felicità*, Reggio Emilia, 2021, *passim*.

⁵⁰ La legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), come modificata dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 (*Jobs act*) prevede numerosi incentivi a favore dei datori di lavoro che assumono lavoratori disabili.

⁵¹ Si pensi, ad esempio, al successo mediatico ed economico che negli ultimi anni sta riscuotendo l'assunzione di soggetti affetti da sindrome di down all'interno di aziende, specie di aziende operanti nel settore della ristorazione e dell'accoglienza alberghiera. V., al riguardo, *Persone Down al lavoro, "una scelta che conviene". Parola d'imprenditore*, in <https://www.redattoresociale.it/article/notiziario/persone-down-al-lavoro-una-scelta-che-conviene-parola-d-imprenditore>.

Nelle dichiarazioni della responsabile dell'Osservatorio Lavoro dell'Associazione italiana persone Down si legge che «fino a poco tempo fa gli inserimenti lavorativi venivano fatti solo per ottemperare la legge, oggi molti datori di lavoro hanno capito che le persone con la sindrome di Down non solo sono lavoratori produttivi, professionali e precisi, ma la loro presenza contribuisce a migliorare il clima aziendale: incoraggia la comunicazione e le relazioni tra colleghi. Inoltre, nei luoghi a contatto con il pubblico, i clienti ritornano proprio perché apprezzano questi esempi concreti d'inclusione sociale».

⁵² Sul quale sia consentito rinviare a G. AGRIFOGLIO, *Le responsabilità del medico sportivo*, Torino, 2010, 23. Tale caso, divenuto noto anche in ambito giuridico in seguito ad una decisione del Tribunale arbitrale dello sport (cfr. Tribunal Arbitral du Sport, Court of Arbitration for Sport, decisione 16 maggio 2008, CAS 2008/A/1480 Pistorius v/IAAF, in http://www.rdes.it/TAS_Pistorius.pdf), ha visto come protagonista l'atleta ventiduenne Oscar Pistorius, soprannominato *the fastest thing on no leg*. Pistorius nasce con una grave malformazione che lo costringe a subire, all'età di undici mesi, l'amputazione di entrambe le gambe. Tuttavia, grazie all'uso di protesi di fibra di carbonio, denominate *cheetah flex-foot*, egli riesce non soltanto a svolgere ogni normale attività fisica, ma persino a praticare numerosi sport a livello agonistico. Dedicatosi inizialmente al rugby, alla pallanuoto, al tennis ed al *wrestling*, approda infine all'atletica leggera, dapprima consigliatagli come terapia riabilitativa per rimediare ad un infortunio, e poi praticata per scelta. In tale disciplina ottiene il titolo di campione paralimpico nel 2004, sui 200 metri piani, e nel 2008, sui 100, 200 e 400 metri piani. Nel 2004 partecipa inoltre ai campionati sudafricani di atletica leggera per normodotati ove riesce a vincere alcune competizioni. Sin dal 2005 si batte, anche legalmente, per poter



È così mutata nell'immaginario comune la visione patetica dello sport per disabili rappresentata magistralmente nel film *Amici miei* (atto secondo) dallo sguardo del Conte Mascetti il quale, rimasto paraplegico, partecipa ad una gara in carrozzella organizzata dall'INAIL, incitato dai suoi commossi amici.

Tale considerazione è stata infatti ormai superata da una visione per così dire "eroica" dello sport praticato da soggetti disabili; non si tratta più «di un viaggio scontato nelle angustie, nei problemi, nel dolore, ma di una ricerca delle meraviglie del mondo dei disabili»⁵³.

In tale contesto si è così passati da una concezione quasi caritatevole della attività motoria per disabili quale modalità di recupero di soggetti emarginati dalla società, ad una concezione (ci si passi il termine) "utilitaristica" dell'attività sportiva per disabili considerata, si ripete, in un'ottica non soltanto inclusiva ma anche economica, quale fonte di produzione di ricchezza⁵⁴.

Ché anzi gli atleti disabili sono ormai divenuti modelli dalla notorietà planetaria ai quali perfettamente si adatta (cosa un tempo impensabile) il motto *citius, altius, fortius*, e che appaiono molto meno fragili che in passato; la loro forza diventa anzi un esempio anche per i c.d. normodotati.

Prova di tale mutamento di prospettiva (da malato ad atleta) è data anche dalle modalità attraverso le quali vengono elaborate le c.d. regole di classificazione⁵⁵ degli sport paralimpici; regole, queste,

essere ammesso a partecipare alle olimpiadi dei normodotati. Tuttavia, la Federazione internazionale di atletica leggera (IAAF), con decisione n. 01/2008 respinge la sua richiesta, sostenendo che «un atleta che utilizzi queste protesi ha un vantaggio meccanico dimostrabile (più del 30%) se confrontato con qualcuno che non usi le protesi». La partecipazione di Pistorius alle olimpiadi avrebbe costituito, a detta della Federazione, una violazione dell'art. 144, lett. e, delle *IAAF Competition Rules* secondo il quale non è consentito all'atleta «*use of any technical device that incorporates springs, wheels or any other element that provides the user with an advantage over another athlete not using such a device*». Tuttavia, in sede di appello, con decisione del 16 maggio 2008 il Tribunale arbitrale dello sport ha ritenuto l'atleta idoneo a partecipare alle Olimpiadi di Pechino del 2008 sulla base della motivazione che «al momento non esistono elementi scientifici sufficienti per dimostrare che Pistorius tragga vantaggio dall'uso delle protesi». Nonostante la decisione favorevole Pistorius non è però riuscito a realizzare il tempo di qualificazione alla manifestazione olimpica.

⁵³ C. CANNAVÒ, *E li chiamano disabili. Storie di vite difficili, coraggiose e stupende*, Milano, 2007, 2.

⁵⁴ V., <https://www.abilitychannel.tv/classificazioni-funzionali-categorie-paralimpiche/?cn-reloaded=1>.

⁵⁵ «La disciplina dello sport paralimpico si fonda sulle regole di classificazione, sugli standard internazionali che supportano le regole di classificazione e sui modelli di miglior pratica», che assumono la funzione «di consentire lo svolgimento dell'attività sportiva in presenza di un handicap assicurando al contempo il rispetto del principio di parità competitiva». «Le regole di clas-

non più legate a profili esclusivamente medici bensì anche ad aspetti tecnico-sportivi: ciò a dimostrazione della circostanza che, come si vedrà oltre, per l'ordinamento sportivo non esistono disabili bensì atleti con diverse abilità fisiche (o psichiche) da valutare in relazione alla tipologia ed al contesto della specifica competizione sportiva.

I primi sistemi di classificazione prendevano infatti in considerazione soltanto categorie di *handicap* in base alle quali gli atleti ricevevano una specifica classe basata sulla diagnosi medica indipendentemente dalla disciplina sportiva da essi praticata⁵⁶.

Attualmente viceversa la classe di appartenenza è legata non solo all'individuazione della specifica disabilità della persona ma soprattutto all'impatto che le varie disabilità, anche tra loro parzialmente diverse, possono avere sulla *performance* sportiva, in relazione al particolare sport di volta in volta praticato.

Ogni Federazione sportiva paralimpica ha così adottato un proprio sistema di classificazione "funzionale", nel rispetto di categorie generali di disabilità stabilite dal c.d. Codice della classificazione⁵⁷,

sificazione mirano ad un duplice scopo: stabilire le condizioni di ammissione degli atleti alle competizioni e raggruppare gli atleti per singole classi nelle competizioni». V. L. SANTORO, *Le fonti*, in G. Liotta, L. Santoro, *Lezioni di diritto sportivo*, Milano, 2021, 38.

⁵⁶ Si distinguevano in particolare sei tipi di disabilità: amputati; cerebrolesi; persone con infortuni o danni spinali (paraplegici e tetraplegici, poliomeletici, persone con spina bifida e più in generale persone in carrozzina); persone con menomazioni visive (ipovedenti e non vedenti); persone con disabilità intellettive; *les autres*.

⁵⁷ Gli atleti che partecipano ai Giochi paralimpici sono attualmente divisi in dieci categorie, in base al tipo di disabilità: A) Disabilità fisica - Ci sono otto differenti tipologie: 1) potenza muscolare - la forza generata da un muscolo, dai muscoli di un arto o di una parte del corpo è ridotta, per esempio a causa di una ferita spinale, della spina bifida o della poliomelette. 2) Movimento ridotto - il range del movimento di uno o più giunti articolari è ridotto in modo sistematico. Condizioni acute di artrite non sono incluse. 3) Perdita o deficit di un arto - totale o parziale assenza di ossa o articolazioni dovuta a parziale o totale amputazione, causata da malattie, traumi o deficit congeniti come la micromelia. 4) Differenza di lunghezza delle gambe - lunghezza differente significativa di un osso di una gamba dovuta a deficit o trauma. 5) Statura bassa - statura ridotta a causa delle gambe, delle braccia o del tronco più corti a causa di deficit muscolo-scheletrici o relativi alle strutture ossee o cartilaginee. 6) Ipertonia - l'ipertonia è una crescita abnorme nella tensione muscolare e una capacità ridotta del muscolo di distendersi. L'ipertonia può essere provocata da ferite, malattie o condizioni relative a danni al sistema nervoso centrale come una paralisi cerebrale. 7) Atassia: L'atassia consiste nella mancanza di coordinazione del movimento muscolare dovuta per esempio ad una paralisi cerebrale o all'atassia di Friedreich. 8) Atetosi: l'atetosi è caratterizzata generalmente da un movimento non bilanciato, involontario, e al mantenimento difficoltoso di una postura simmetrica dovute per esempio ad una paralisi cerebrale o alla coreoatetosi. B) Disabilità visive - gli atleti appartenenti a questa categoria soffrono di disabilità visive parziali, ma

con la quale attribuisce un punteggio corrispondente alle funzioni che l'atleta disabile può esprimere; ciò permette ad atleti con diverse patologie di gareggiare nella stessa categoria, così come fa sì che «uno stesso atleta possa essere giudicato idoneo a competere in una data disciplina sportiva paralimpica e non anche in un'altra, rispetto alla quale, invece, il suo handicap non determina una situazione di svantaggio rispetto ad un normodotato»⁵⁸.

Tale *modus operandi* lungi dal costituire un'anomalia non è altro che l'applicazione di una regola generale del mondo dello sport; si pensi agli sport da contatto⁵⁹ dove la distinzione e la separazione tra gli atleti in base al peso (ed ovviamente al sesso) è considerato un aspetto essenziale per consentire gare equilibrate. Ovvero, sempre con riferimento alla naturale capacità inclusiva dello sport, si pensi che mentre nello stesso codice civile il sordo muto può essere inabilitato là dove non abbia ricevuto un'educazione sufficiente, in molte attività sportive (si pensi alla boxe⁶⁰) il sordomutismo non rappresenta affatto un *handicap*.

Occorre poi rilevare come, sempre nell'ottica della valorizzazione dell'attività sportiva per disabili, il Comitato paralimpico italiano (CIP) con d. lgs. 27 febbraio 2017, n. 43 abbia ottenuto il riconoscimento formale di ente pubblico per lo sport pratica-

to da persone disabili; esso non costituisce dunque più soltanto una Federazione che raccoglie all'interno del CONI molteplici attività sportive per disabili, avendo viceversa acquistato "autonomia organizzativa, regolamentare, amministrativa, contabile e di bilancio" (art. 1 d. lgs. 27 febbraio 2017, n. 43).

In tale processo di inclusione dei soggetti disabili attraverso lo sport la nuova sfida sociale, subitaneamente accolta nel mondo giuridico, è però rappresentata dall'ingresso nel mondo dello sport anche agonistico dei soggetti affetti da disabilità psichica; il 22 febbraio 2009, all'interno del C.I.P. è stato infatti istituito il c.d. "Dipartimento 9" dedicato alla sperimentazione di attività sportive per soggetti con disabilità intellettive, successivamente trasformato in una autonoma Federazione italiana sport paralimpici disabili intellettivo relazionali (FISDIR) facente parte di organismi internazionali quali l'INAS (*International Federation for Athletes with Intellectual Impairments*) e il SUDS (*Sports Union for athletes with Down Syndrome*).

Si pone dunque attualmente non soltanto il problema della libertà di autodeterminazione di tali soggetti ma anche quello, ad esso specularmente, dei limiti che il diritto può e deve porre alla libertà di soggetti considerati degni di particolare protezione, ove l'esercizio di tale libertà possa rappresentare un potenziale pregiudizio per se stessi o per gli altri.

3. Disabilità e debolezza: tra meccanismi di protezione e diritto all'autodeterminazione.

Tutti i fenomeni di cui si è parlato non possono non destare l'attenzione del giurista, e del civilista in particolare, il quale come sempre non può non guardare al flusso delle trasformazioni della vita reale, ma deve fornire gli strumenti affinché il rapporto tra le persone possa procedere senza che i *civives ad arma veniant*.

Lo sport rappresenta ovviamente soltanto un banco di prova di determinate problematiche giuridiche legate alla disabilità; un banco di prova che impone certamente scelte meno tragiche rispetto ad altre, e che tuttavia può rivelarsi particolarmente proficuo al fine di valutare la tenuta degli istituti giuridici posti a protezione del soggetto debole rispetto alle nuove esigenze ed al diritto di autodeterminazione dell'incapace.

Basti pensare che il passaggio da una funzione esclusivamente riabilitativa ad una funzione competitiva dello sport per disabili pone all'interprete nuove problematiche giuridiche: nel momento in cui persone un tempo guardate dal diritto come soggetti

sufficienti da essere considerati legalmente ciechi, o totali. Sono incluse forme di disabilità relative ad una o più componenti del sistema visivo, ovvero struttura oculare, recettori, nervo ottico e corteccia visiva. Le guide per atleti con disabilità visive sono una parte essenziale della competizione, tanto che atleta e guida sono considerati una squadra. Dal 2012 anche le guide possono ricevere una medaglia in caso di podio. C) Disabilità intellettive - alla categoria appartengono atleti con significativi deficit nelle funzioni intellettive e limitazioni associate. Il Comitato paralimpico internazionale si occupa prevalentemente di disabilità fisiche, ma ad alcuni Giochi Paralimpici vi sono stati eventi per atleti con disabilità intellettive. Tuttavia i giochi olimpici speciali riconosciuti dal Comitato Olimpico internazionale sono aperti a tutte le persone con disabilità intellettive. Per quanto riguarda invece i soggetti sordi, nel 1996 il c.d. Movimento sportivo dei silenziosi si scorporò dalla FISD (Federazione italiana sport disabili), la quale era stata creata nel 1990 dalla unificazione delle tre Federazioni sportive competenti in materia di handicap (Federazione italiana handicappati, Federazione italiana ciechi sportivi, Federazione italiana silenziosi d'Italia).

⁵⁸ L. SANTORO, *Le fonti*, cit., 38.

⁵⁹ Sui quali *infra*.

⁶⁰ Emblematica la storia del campione del mondo dei pesi "Gallo" tra il 1956 e il 1957, il pugile *sordomuto* Mario D'Agata. In seguito ad una lunga carriera dilettantistica egli incontrò difficoltà a ottenere la licenza da pugile professionista, che inizialmente gli fu negata dalla Federazione poiché la sua patologia non gli consentiva di sentire il gong finale di ogni ripresa. Tale rifiuto provocò indignazione nell'opinione pubblica (in aiuto del pugile aretino sopraggiunsero i suoi concittadini che protestarono contro la Federazione oltre che personaggi politici dell'epoca come Amintore Fanfani) tanto da far cedere la Federazione, che infine gli rilasciò la licenza.



“totalmente o parzialmente incapaci di agire” (si pensi appunto ai disabili dal punto di vista intellettuale – relazionale, ma anche ai soggetti contemplati dall’art. 415 cod. civ., quali “il sordo o il cieco dalla nascita o dalla prima infanzia, se non hanno ricevuto un’educazione sufficiente”), possono decidere di esercitare attività volte al raggiungimento di determinate *performance* agonistiche sorge infatti il problema di come conciliare tali poteri di autodeterminazione con gli istituti codicistici posti a protezione di soggetti incapaci, nonché con le tradizionali concezioni in materia di incapacità legale.

Problema la cui soluzione impone riflessioni tanto sul piano civilistico quanto su quello costituzionalistico in relazione ai confini tra la valorizzazione della libertà e della ricerca della felicità e le esigenze di protezione di tali soggetti, considerati tradizionalmente soggetti deboli⁶¹.

Occorre infatti tenere presente come il passaggio avvenuto a livello sociologico dall’esclusione all’integrazione e dall’integrazione all’inclusione abbia coinciso con la trasformazione dei meccanismi di protezione approntati dal diritto (e specialmente dal diritto privato) nei confronti della persona disabile.

L’attenzione eccessiva che il codice civile aveva dedicato alla tutela del patrimonio del soggetto disabile e non piuttosto alla persona in quanto tale si è tradotta «per lo più in discipline (basti pensare all’interdizione e all’inabilitazione) tendenti più a porre divieti, che a promuovere nel disabile, nel senso più ampio possibile, lo sviluppo delle sue pur limitate capacità, specie sul piano dell’inclinazioni personali e quindi delle scelte esistenziali»⁶².

La ‘costituzionalizzazione’ dei principi codicistici ha tuttavia contribuito a «consolidare e a diffondere un’idea diversa e più al passo con i tempi dell’istituto della capacità d’agire, espressivo non solo della idoneità a porre in essere atti giuridici ma di un vero e proprio diritto inviolabile della persona all’autodeterminarsi nel mondo giuridico».⁶³

⁶¹ V. al riguardo, sulla protezione dei soggetti deboli nel diritto privato, D. POLETTI, *Soggetti deboli*, in *Enc. dir. Annali*, VII, Milano, 1962, ss. Dall’esame della normativa in materia di disabilità «emerge una figura della persona con disabilità come soggetto debole che necessita di misure di protezione e di sostegno che possano promuovere la sua persona al fine di porla su un piano di parità rispetto alle persone non affette da disabilità». E. SERRAO, *I diritti del minore con disabilità*, in *Giur. mer.* 2012, 759.

⁶² V., E. W. DI MAURO, *L’amministratore di sostegno e l’interesse “preferito” delle persone con disabilità*, in *Actualidad Jurídica Iberoamericana* N° 17 bis, dicembre, 2022, 1828. G. VISINTINI, “Incapacità di intendere o di volere: dai dogmi della tradizione alle nuove regole”, in *Aa. Vv.. L’amministrazione di sostegno. Una nuova forma di protezione dei soggetti deboli*, a cura di G. Ferrando, Milano, 2005, 11 ss.

⁶³ Così E. W. DI MAURO, *op. ult. cit.*, 1828 – 1829.

Ad una visione escludente fatta propria dal codice civile che, attraverso gli istituti dell’interdizione e/o dell’inabilitazione, poneva i soggetti fragili in un’area di immunità «fuori dal diritto»⁶⁴ finendo per «seppellire l’interessato dentro una specie di niente, chiuso a doppia mandata»⁶⁵, si è sostituita una visione partecipativa di tali soggetti alla vita sociale che tiene conto non soltanto delle loro “aspirazioni” (art. 410 cod. civ.) ma anche della loro utilità sociale all’interno di una società, appunto, inclusiva, nell’ottica di un «recupero-inserimento nella società di cui il malato continua a far parte»⁶⁶.

Lo stesso concetto di capacità di agire considerata come «l’attitudine all’attività giuridica concernente la sfera giuridica propria della persona»⁶⁷, o di capacità negoziale, intesa come presupposto di validità del negozio giuridico, la distinzione tra incapacità legale ed incapacità naturale⁶⁸, la distinzione tra atti di ordinaria e straordinaria amministrazione⁶⁹, sono attualmente segnati da confini ancora meno netti rispetto al passato, essendosi senza dubbio allargata a dismisura la sfera di autonomia dei soggetti da tutelare, anche grazie allo sviluppo della tecnologia ed ai numerosi interventi sull’ambiente circostante; in altri termini il progresso della scienza e della tecnologia, l’individualizzazione delle cure, le modifiche dell’ambiente hanno contribuito ad diminuire l’area delle situazioni nelle quali determinati soggetti erano un tempo considerati incapaci di badare ai propri interessi.

Da tale punto di vista il concetto di incapacità inteso come esclusione «dal traffico giuridico»⁷⁰, al quale si collega la considerazione del soggetto incapace considerato come oggetto e non già come destinatario delle norme in materia di interdizione⁷¹, sembra oggi anacronistico in relazione alle numerose possibilità che anche il disabile incapace ha di agire in determinati mercati, nonché in relazione al-

⁶⁴ In tal senso D. POLETTI, *Soggetti deboli*, cit., 968.

⁶⁵ P. CENDON, *I diritti dei più fragili. Storie per curare e riparare i danni esistenziali*, Milano, 2018, 42.

⁶⁶ G. FERRANDO, *L’amministrazione di sostegno nelle sue recenti applicazioni*, in *Famiglia, persone, successioni*, 2010, 836; ID., *Meccanismi negoziali a protezione di soggetti deboli*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 3/2013, 977 ss.

⁶⁷ F. SANTORO PASSARELLI, *Dottrine generali del diritto civile*, Napoli, rist., 1997, 34.

⁶⁸ P. PERLINGIERI, “Gli istituti di protezione e di promozione dell’«infermo di mente». A proposito dell’handicappato psichico permanente”, in *Rass. dir. civ.*, 1985, 48.

⁶⁹ Sulla quale, E. BETTI, *Teoria generale del negozio giuridico*, Napoli, rist. 2002, 214; P. RESCIGNO, *Capacità di agire*, in *Nov. dig. It.*, II, Torino, 1957, 861 ss.; A. FALZEA, “Capacità”, in *Enc. dir.* VI, Milano, 1960, 8 ss.

⁷⁰ P. RESCIGNO, *Capacità di agire*, cit., 863.

⁷¹ P. RESCIGNO, *Capacità di agire*, cit., 863.

le diverse capacità che il soggetto disabile può fare “fiorire” in un ambiente adeguato⁷².

Tale ottica plurale è stata fatta propria dall’art. 26 della c.d. Carta di Nizza, secondo il quale «l’Unione riconosce e rispetta il diritto dei disabili di beneficiare di misure intese a garantirne l’autonomia, l’inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità».

Proprio il richiamo da parte della Carta di Nizza all’inserimento ed alla partecipazione ha fatto esattamente rilevare come tale documento mostri «evidenti segni di novità proprio nel modo in cui considera i diritti della persona. L’individuo non viene riguardato come monade astratta, ma calato nella trama delle relazioni che lo avvolgono, e che arricchiscono di specificità i connotati individuali. L’uomo astratto cede il passo al bambino, all’anziano, alla donna, al disabile, al consumatore, al lavoratore e così via. Al riconoscimento dei diritti si affianca la prefigurazione di misure intese a promuoverli e a renderli effettivi»⁷³.

Si è così adottato un modello di tutela non più rivolto al mero assistenzialismo, bensì funzionale al potenziamento dell’autonomia e della partecipazione attiva dei soggetti disabili, in un’ottica di completa integrazione sociale⁷⁴.

È avvenuto pertanto che «l’accreciuta rilevanza della sfera di autodeterminazione del disabile, effetto dell’evoluzione normativa sovranazionale e nazionale, mostra graduazioni della capacità di intendere e di volere che non possono e non devono essere rinchiuse negli angusti spazi di una sanzionata incapacitazione»⁷⁵, la quale è ridotta ormai a misura residuale.

Tale ottica, volta a riconoscere non soltanto il bisogno di protezione ma anche e soprattutto «i preziosi contributi, esistenti e potenziali, apportati da persone con disabilità in favore del benessere generale e della diversità delle loro comunità»⁷⁶ deve essere oggi posta alla base di quei meccanismi protettivi ma allo stesso tempo inclusivi come

l’amministrazione di sostegno⁷⁷, i quali hanno relegato ad *extrema ratio* quelli di tipo escludente, come l’interdizione o l’inabilitazione⁷⁸; vero è che, secondo parte della dottrina, l’istituto dell’amministrazione di sostegno «oscilla tra l’incostituzionalità e una sostanziale inutilità»⁷⁹, dato che «l’intento del legislatore di trasferire la protezione del piano patrimoniale a quello personale, è inevitabilmente fallito, risolvendosi esso in inutili declamazioni»⁸⁰.

E tuttavia non può negarsi come l’introduzione dell’amministrazione di sostegno abbia coinciso con un fondamentale cambiamento di mentalità all’interno della società, e con il recepimento di tutte quelle istanze filosofiche, sociologiche ed economiche che dagli anni settanta in poi hanno cambiato il modo di concepire la disabilità; sicché, la circostanza, ad esempio, che l’art. 410 c.c. parli di aspirazioni del beneficiario non è affatto inutile se sol si pensi a come tali aspirazioni, in un ancora recente passato, neppure fossero state prese in considerazione.

Peraltro, anche gli istituti dell’interdizione e dell’inabilitazione (istituti dei quali da più parti si è

⁷⁷ Una delle prime proposte volte all’introduzione di tale figura all’interno del codice civile si deve soprattutto al lavoro di un gruppo di studiosi coordinato da Paolo Cendon, il quale elaborò una proposta di riforma al codice civile disciplinante lo status dei soggetti malati di mente. Cfr., P. CENDON, *Infermi di mente e altri “disabili” in una proposta di riforma del codice civile*, in *Giur. it.*, 1988, I, 118; Aa.Vv., *Un altro diritto per il malato di mente. Esperienze e soggetti della trasformazione*, a cura di P. Cendon, Napoli, 1988. Seguirono poi molteplici proposte: il disegno di legge n. 2571 presentato alla Camera il 23 aprile 1993 (c.d. Bompiani); il disegno di legge n. 448 presentato al Senato il 21 giugno 1994 (c.d. Perlingieri); il disegno di legge n. 776 presentato al Senato il 10 agosto 1994; il disegno di legge n. 246 presentato al Senato il 10 maggio 1996; la proposta di legge n. 960 (c.d. Giacco) e quella n. 4040 (c.d. Turci) entrambe confluite nel testo unificato del relatore Maggi presentato il 7 ottobre 1998. La proposta di legge, che assorbì la trattazione di tutti i precedenti disegni di legge, la n. 2189, fu presentata in Senato il 3 luglio 2001.

⁷⁸V. C. RUFO SPINA, *La residualità dell’interdizione e dell’inabilitazione*, in *Giur. it.*, 2010, 2301 ss.; V. P. STANZIONE, *Amministrazione di sostegno, interdizione e inabilitazione: rapporti e interazione*, in www.comparazioneDirittoCivile.it, 2, il quale, al riguardo, afferma che «il divario con i tradizionali istituti di protezione, per tale via, si rivela netto; esso supera il momento funzionale ed involge quello delle finalità, se è vero che i primi faticano a liberarsi dai retaggi e dalle logiche del passato incentrati – secondo un’accezione negativa e talvolta, addirittura, punitiva dell’infermità – sull’idea del disabile quale soggetto pericoloso, sul piano civile, per il fatto stesso della sua diversità. Una simile connotazione dell’interdizione e dell’inabilitazione, che ne sottolinea il carattere rigido e ghetizzante, ha peraltro origini lontane: il codice di procedura civile del 1865 con esasperato realismo le ricostruisce, addirittura, come provvedimenti *contro* la persona disabile».

⁷⁹ F. GAZZONI, *Manuale di diritto privato*, Napoli, 2009, 141.

⁸⁰ F. GAZZONI, *op. loc. ult. cit.*

⁷² Rileva M. E. QUADRATO, *Il soggetto disabile tra dipendenza e autonomia*, in teoriaestoriadeldirittoprivato.com, 2023, 2, come «il primo passo da compiere, dunque, è liberarsi da un pregiudizio, e cioè che il disabile sia un soggetto incapace. Si può comprendere il suo bisogno di essere tutelato, ma certamente egli non è un incapace».

⁷³ G. FERRANDO, *L’amministrazione di sostegno*, cit., 838.

⁷⁴ V., al riguardo, V. BONGIOVANNI, *La tutela dei disabili tra Carta di Nizza e Convenzione delle Nazioni Unite*, in *Famiglia e diritto*, 2011, 3, 310. M. MAURO, *L’incidenza della Carta di Nizza nella giurisprudenza della Cassazione civile: rassegna giurisprudenziale*, in *Pers. e merc.* 1/2012, 337.

⁷⁵ R. ROSSANO, *Diritti delle persone con disabilità*, cit., 4.

⁷⁶ V. Lett. m, Preambolo della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006, in https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2016/07/c_01_convenzi_0ne_onu_ita.pdf.



proposta l'abrogazione⁸¹) vanno oramai interpretati non soltanto alla luce dei principi costituzionali e comunitari ma anche in coerenza con i valori recepiti dalle Convenzioni internazionali, e per quanto qui rileva dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006, entrata in vigore il 3 maggio 2008 e ratificata dall'Italia con legge n. 18 del 3 marzo 2009⁸²; se è vero infatti che «in questa prospettiva vanno rilette non solo le norme relative all'interdizione o inabilitazione, ormai anacronistiche, ma anche quelle che disciplinano l'amministrazione di sostegno»⁸³, allora è anche vero che, come è previsto dall'art. 12 di tale Convenzione, le misure previste dal codice civile devono essere ormai applicate in maniera tale da rispettare «i diritti, la volontà e le preferenze della persona, che siano scevre da ogni conflitto di interesse e da ogni influenza indebita, che siano proporzionate e adatte alle condizioni della persona, che siano applicate per il più breve tempo possibile e siano soggette a periodica revisione da parte di una autorità competente, indipendente ed imparziale o di un organo giudiziario»⁸⁴.

La residualità, in altri termini, vale ormai per tutte le misure di protezione delle persone «prive in tutto o in parte di autonomia», sicché gli istituti codicistici dovranno essere applicati soltanto là dove le esigenze di protezione del disabile non «siano comunque esaurientemente soddisfatte all'interno del contesto familiare»⁸⁵ e soltanto nel caso in cui il potenziale beneficiario non «sia dotato della piena capacità di determinarsi e di poter esprimere il proprio dissenso alla misura di sostegno. Inoltre, mere esigenze di migliore gestione patrimoniale non

giustificano un'invasione nella sfera della capacità di agire della persona, in quanto l'istituto è spiccatamente caratterizzato dalla cura personae, e non esclusivamente dalla cura patrimonii»⁸⁶.

In ogni caso poi, là dove tali misure vengano applicate devono comunque essere graduate in relazione alle diverse capacità che il soggetto abbia mantenuto, e nel rispetto, si ripete, della sua volontà e delle sue preferenze, pur dovendosi tener conto, nel loro continuo adattamento, di una necessaria «collaborazione tra operatori giuridici e neuroscienziati per la risoluzione di problemi concreti al fine di realizzare il cd. *best interest* della persona mediante la scelta di una misura di sostegno proporzionata e differenziata sotto il profilo funzionale e qualitativo»⁸⁷.

Orbene, tra le aspirazioni del beneficiario contemplate dall'art. 410 cod. civ., per quanto qui rileva, possono rientrare i sogni legati, non soltanto alla pratica, ma addirittura al raggiungimento di risultati agonistici in un determinato sport.

Non a caso, l'art. 30 della Convenzione ONU (Partecipazione alla vita culturale, alla ricreazione, al tempo libero e allo sport) afferma che «gli Stati Parti riconoscono il diritto delle persone con disabilità a prendere parte su base di eguaglianza con gli altri alla vita culturale e dovranno prendere tutte le misure appropriate per assicurare che le persone con disabilità [...] abbiano l'opportunità di organizzare, sviluppare e partecipare ad attività sportive e ricreative specifiche per le persone con disabilità e, a questo scopo, incoraggiare la messa a disposizione, sulla base di eguaglianza con gli altri, di adeguati mezzi di istruzione e formazione e di risorse» (lett. b) nonché «assicurare che le persone con disabilità abbiano accesso a luoghi sportivi, ricreativi e turistici» (lett. c).

Alla luce di tali principi, ed al fine di adeguare le norme in materia di disabilità alla Convenzione ONU, l'Italia ha adottato la l. 22 dicembre 2021, n. 227, la quale reca una delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di disabilità; tale normativa rappresenta l'attuazione di una delle riforme (riforma 1.1) previste dalla c.d. Missione 5 «Inclusione e Coesione» – Componente 2 «Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e Terzo settore» del PNRR (Piano nazionale di ripresa e resilienza). Tale riforma (c.d. Legge quadro sulla disabilità) prevede una legge di delegazione riguardante tutte le persone con disabilità, avente il suo fulcro nel c.d. progetto di vita personalizzato e partecipato, diretto a consentire alle persone con disa-

⁸¹ F. GAZZONI, *op. ult. cit.*, 142; P. STANZIONE, *Amministrazione di sostegno*, cit., 3.

⁸² Sulla portata innovativa della Convenzione v., ad esempio, G. TUCCI, *La partecipazione del disabile alla vita sociale*, in www.questionegiustizia.it, 3/2018, secondo il quale «essa rappresenta la prima grande iniziativa del XXI secolo in materia di diritti umani e si ispira non più alla sola idea della protezione del disabile dalle discriminazioni, di cui è stato vittima nei secoli, ma a quella della partecipazione del disabile alla vita sociale e dell'inclusione dello stesso in tutti i rapporti interindividuali come strumento di effettiva salvaguardia dell'equilibrio fisico e psichico dello stesso».

⁸³ E. W. DI MAURO, *L'amministrazione di sostegno*, cit., 1836.

⁸⁴ Definisce tale articolo come il «cuore pulsante» della Convenzione, V. BARBA, *Persone con disabilità e capacità. Art. 12 della Convenzione sui diritti delle persone con Disabilità e diritto civile italiano*, in *Rass. dir. civ.*, II, 2021, 446 ss.

⁸⁵ Al riguardo è stato affermato come «una volta riscoperta la centralità della persona, il *leit motiv* che anima le soluzioni degli interpreti è nel senso, infatti, di non ricorrere ad alcun istituto di protezione allorché l'incapace sia già adeguatamente e diversamente tutelato, come nel caso in cui «le sue esigenze di assistenza siano comunque esaurientemente soddisfatte all'interno del contesto familiare»» (Trib. Modena 2 febbraio 2009, in *Giur. locale, Modena*, 2009, sulla quale si sofferma P. STANZIONE, *Amministrazione di sostegno*, cit., 9).

⁸⁶ Cass. 31/12/2020, n. 29981, in *Dir. fam. e pers.*, 2021, 3, I, 1043.

⁸⁷ C. PERLINGIERI, *Amministrazione di sostegno e neuroscienze*, in *Riv. dir. civ.*, II, 2015, 333 ss.

bilità di essere protagoniste della propria vita e di realizzare una effettiva inclusione nella società.

Tra le finalità della legge quadro viene in considerazione quella di contribuire all'adozione di una «definizione di disabilità coerente con l'articolo 1, secondo paragrafo, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, anche integrando la l. 5 febbraio 1992, n. 104, e introducendo disposizioni che prevedano una valutazione di base della disabilità distinta da una successiva valutazione multidimensionale fondata sull'approccio bio-psico-sociale, attivabile dalla persona con disabilità o da chi la rappresenta, previa adeguata informazione sugli interventi, sostegni e benefici cui può accedere, finalizzata al progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato di cui alla lettera c) del presente comma e assicurando l'adozione di criteri idonei a tenere nella dovuta considerazione le differenze di genere» (art. 2, n. 1, l. 227/2021)⁸⁸.

A questo punto ci si potrebbe però domandare: sino a che punto l'amministratore di sostegno (o il soggetto che si occupa della cura del disabile) deve assecondare le aspirazioni del beneficiario, specie nel caso in cui esse siano per lui potenzialmente pericolose? Entro quali limiti l'ordinamento giuridico può consentire ad un soggetto disabile, ed in particolare ad un disabile "intellettivo-relazionale", la pratica di determinati sport potenzialmente rischiosi per la sua e per l'altrui integrità fisica?

Al riguardo potrebbe rilevarsi che il soggetto beneficiario è libero di praticare qualsiasi tipo di sport ove ne abbia le capacità intellettive e motorie; ciò a maggior ragione ove si consideri che il tesseramento sportivo viene attualmente considerato come un atto di ordinaria amministrazione⁸⁹ anche là dove

⁸⁸ Tali principi avrebbero dovuto in realtà già da tempo trovare un recepimento normativo attraverso l'adozione del c.d. codice della disabilità, la cui redazione era alla base di un disegno di legge approvato il 28 febbraio 2019 dal Consiglio dei Ministri, recante una delega al Governo di semplificazione e codificazione in materia di disabilità. V., al riguardo, E. VIVALDI, A. BLASINI, *Verso il "Codice per la persona con disabilità". Introduzione*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 1, 2021., 368 ss.

⁸⁹ V., AL RIGUARDO, L. LEIDI, *IL TESSERAMENTO (ANCHE DEL MINORE) È ATTO DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE*, IN WWW.PERSONAEDANNO.IT., 19 GENNAIO 2016. CFR., CORTE FEDERALE DI APPELLO FIGC 22 GIUGNO 2015, SECONDO LA QUALE «LA RICHIESTA DI TESSERAMENTO DI UN CALCIATORE MINORENNE DEVE ESSERE CONSIDERATA COME ATTO DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE» (CAF 22 GIUGNO 2015, IN *COM. UFF.* N. 9/CFA). V., PERÒ IN SENSO CONTRARIO CORTE DI APPELLO FEDERALE FIGC, 12 LUGLIO 2004, CHE CONSIDERA IL TESSERAMENTO DI UN MINORE D'ETÀ COME ATTO DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE IN BASE AL FATTO CHE TALE ATTO INCIDEREBBE SULLA SFERA, OLTRE CHE PATRIMONIALE, ANCHE PERSONALE DEL MINORE STESSO. V. AL RIGUARDO, L. SANTORO, *I SOGGETTI*, IN *LEZIONI DI DIRITTO SPORTIVO*, CIT., 104.

esso riguardi un soggetto minore. Stessa conclusione potrebbe trarsi per il disabile il quale, così come il minore, non avrebbe bisogno di alcuna assistenza nella decisione di intraprendere un'attività sportiva ove fosse «capace di comprendere il significato e il valore degli atti e dei comportamenti inerenti all'esercizio dell'attività; in tal caso egli dovrebbe avere «il potere di esprimere un valido e impegnativo consenso esteso al coinvolgimento materiale del proprio corpo, beninteso nel quadro delle regole di correttezza o di ordine precauzionale proprie di ciascuna disciplina sportiva»⁹⁰.

D'altro canto, con riferimento al tesseramento minorile, si è rilevato come «la disciplina del consenso al tesseramento dovrebbe pertanto desumersi dalle regole relative alle modalità di esercizio della responsabilità genitoriale, che – come noto – si diversificano in ragione della capacità di autodeterminazione del minore. In questa prospettiva, al minore, che dimostri un grado di maturità psico-fisica tale da comprendere i vantaggi e gli svantaggi correlati alla pratica sportiva conseguente al tesseramento, dovrebbe riconoscersi piena autonomia di scelta, anche contro la volontà dei genitori»⁹¹.

Senonché a parte l'ipotesi del disabile dotato di «maturità psico-fisica tale da comprendere i vantaggi e gli svantaggi correlati alla pratica sportiva» (ipotesi, questa, nella quale egli potrebbe ben opporsi all'applicazione delle misure di protezione⁹²) rimane il problema della validità del consenso, per

AI SENSI DELL'ART. 16 DEL D. LGS. 36/2021 (ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE 8 AGOSTO 2019, N. 86, RECANTE RIORDINO E RIFORMA DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI SPORTIVI PROFESSIONISTICI E DILETTANTISTICI, NONCHÉ DI LAVORO SPORTIVO - C.D. RIFORMA DELLO SPORT) «LA RICHIESTA DEVE ESSERE PRESENTATA TENENDO CONTO DELL'INCLINAZIONE NATURALE E DELLE ASPIRAZIONI DEL MINORE. ESSA PUÒ ESSERE COMPIUTA DISGIUNTAMENTE DA CIASCUN GENITORE NEL RISPETTO DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE. SI AGGIUNGE, ANCORA, CHE, IN CASO DI DISACCORDO, SI APPLICA QUANTO PREVISTO DALL'ART. 316 C.C. E CHE, UNA VOLTA COMPIUTO IL DODICESIMO ANNO DI ETÀ, IL TESSERAMENTO NON PUÒ PRESCINDERE DAL CONSENSO DELL'INTERESSATO».

⁹⁰ Sulla problematica del tesseramento minorile v., L. SANTORO, *Il tesseramento minorile*, in *Riv. Facoltà di Scienze Motorie dell'Università di Palermo*, 2008, Sez. I, 61 ss.; v., inoltre, F. RENDE, *Riforma dell'ordinamento sportivo e protezione dell'interesse del minore*, in *Riv. dir. sport.*, 1/2021, 21 ss.

⁹¹ L. SANTORO, *op. loc. ult. cit.*; ID., *Giro del mondo a vela in solitaria: quando la scelta del minore va rispettata*, in *www.personaedanno.it*, 21 febbraio 2012.

⁹² Cfr., tra le tante, Cass. civ. 4-11-2022, n. 32542, in *Jurisdata online*, secondo la quale «è escluso il ricorso all'istituto nei confronti di chi si trovi nella piena capacità di autodeterminarsi, pur in condizioni di menomazione fisica, in funzione di asserite esigenze di gestione patrimoniale. Ne consegue che, salvo che non sia provocata da una grava patologia psichica, tale da rendere l'interessato inconsapevole del bisogno di assistenza, la sua opposizione alla nomina costituisce espressione di autodeterminazione, che deve essere opportunamente considerata».



quanto qui rileva, alla pratica di una determinata attività sportiva prestato da un disabile “intellettivo-relazionale” sottoposto ad amministrazione di sostegno, ovvero ad interdizione o ad inabilitazione; ed è proprio in relazione a tali ipotesi che si dovrà di volta in volta valutare la gravità della singola disabilità intellettiva nonché la potenziale pericolosità di una determinata attività sportiva – o del livello al quale quella attività viene svolta – per quello specifico soggetto.

È infatti da ritenere che in tali casi occorrerà di volta in volta valutare quali atti di ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall'interdetto senza l'intervento ovvero con l'assistenza del tutore, o quali atti eccedenti l'ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall'inabilitato senza l'assistenza del curatore (art. 427 c.c.), ovvero in quali atti il beneficiario conservi la capacità di agire, non richiedendo la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno (art. 409 c.c.)⁹³; in altri termini occorrerà considerare di volta in volta la pericolosità delle singole attività sportive alla luce della capacità di comprensione del pericolo e della capacità psico fisica di affrontarlo da parte del singolo soggetto disabile.

Da tale punto di vista, infatti, si potrebbe considerare che nel passaggio dalla protezione del solo patrimonio del disabile (e della sua famiglia) a quella della sua persona⁹⁴, il concetto di “atto di straordinaria amministrazione” può essere utilizzato non soltanto per gli atti potenzialmente rischiosi per la sfera economica ma anche per quelli che mettono a rischio la salute; del resto occorre considerare come il termine “patrimonio” possa oggi riferirsi sia agli aspetti economici della persona che a quelli essenziali.

Nel caso, dunque, di attività potenzialmente pericolose, nelle quali si ponga il dubbio della capacità di discernimento del disabile, e per lo svolgimento delle quali sorga un dissenso tra soggetto beneficiario della misura di protezione ed il soggetto che

si occupi della sua cura, sarà compito del giudice attuare un bilanciamento tra opposti interessi, tenendo in considerazione, da un lato, le aspirazioni del disabile, dall'altro, l'esigenza di una sua protezione.

Là dove viceversa la pratica di una attività sportiva, per il livello al quale viene praticata o per la sua natura, non sia annoverabile tra quelle potenzialmente rischiose per la salute del disabile (si pensi, ad esempio, all'esercizio del *fitness* o delle bocce o a tutte quelle attività che non comportino un particolare impegno fisico⁹⁵) la scelta di praticarla potrà essere effettuata senza autorizzazione o assistenza alcuna.

Peraltro, nella distinzione tra attività sportive rientranti, per così dire, nella “ordinaria amministrazione” ed attività sportive che viceversa pongono a repentaglio la salute del disabile, un ruolo fondamentale sarà assolto da quelle norme che disciplinano i controlli sanitari ed il rilascio dei certificati medici nel caso di accesso ad una determinata disciplina sportiva, nonché, come si dirà oltre, dallo stesso ordinamento sportivo che con le sue regole decide a priori quali attività possano o non possano essere svolte da soggetti affetti da disabilità fisiche o intellettivo-relazionali.

⁹³ Cfr., al riguardo, Circolare CONI, 10 luglio 2016, in www.coni.it, secondo la quale i tesserati appartenenti alla categoria di coloro i quali svolgano attività sportive che non comportano impegno fisico non sono tenuti all'obbligo di certificazione sanitaria; tuttavia, il CONI raccomanda di sottoporsi ad un controllo medico prima dell'avvio dell'attività sportiva. Nello specifico rientrano in questa categoria tutte le persone fisiche tesserate in Italia, non agoniste, che svolgono attività sportive caratterizzate dall'assenza o dal ridotto impegno cardiovascolare, organizzate dallo stesso CONI oppure da società od associazioni sportive affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate ed agli Enti di Promozione Sportiva. In particolare la circolare fornisce un elenco di discipline che si ritengono caratterizzate dall'assenza o dal ridotto impegno cardiovascolare. Tali discipline sono: discipline degli Sport di Tiro (Tiro a segno, Tiro a volo, Tiro con l'arco, Tiro Dinamico Sportivo), discipline del Biliardo Sportivo, discipline delle Bocce, ad eccezione della specialità volo di tiro veloce (navette e combinato), discipline del Bowling, discipline del Bridge, discipline della Dama, discipline dei Giochi e Sport Tradizionali (discipline regolamentate dalla FIGEST), discipline del Golf, discipline della Pesca Sportiva di superficie, ad eccezione della specialità del Long Custing e del Big Game (Pesca d'altura), discipline degli Scacchi, disciplina del Curling e dello Stock sport. Oltre alle discipline in elenco rientrano in questa categoria tutte le altre attività facenti capo alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate ed agli Enti di Promozione Sportiva il cui impegno fisico sia evidentemente minimo (come ad esempio l'aeromodellismo, le imbarcazioni radiocomandate, l'attività sportiva cinotecnica). Quindi spetterà alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate ed agli Enti di Promozione Sportiva il compito di individuare le attività sportive il cui impegno fisico “*sia evidentemente minimo*”.

⁹³ L'art. 409 c.c., in tal senso, prevede che anche la persona fisicamente o mentalmente inferma sottoposta ad amministrazione di sostegno conserva comunque la capacità di agire per tutti quegli atti per i quali non sia stata ritenuta dal giudice incapace; laddove poi l'art. 427 c.c. statuisce che il giudice può stabilire che taluni atti di ordinaria amministrazione possano essere compiuti dall'interdetto senza l'intervento ovvero con l'assistenza del tutore.

⁹⁴ Ricorda P. STANZIONE, *L'amministrazione di sostegno*, cit., 3, che «l'intera disciplina previgente all'attuale riforma rispondeva ad una logica puramente patrimonialistica; si muoveva, cioè, nell'ottica della duplice preoccupazione di “conservare il patrimonio dell'infermo di mente (e più precisamente, per quanto attiene ai valori capitali, di conservare i “beni nella sua famiglia)” e di garantire la “sicurezza della circolazione giuridica e di tutela dell'affidamento dei terzi”. Nessun rilievo concreto era riconosciuto alla protezione della persona del malato».

Il possibile contrasto tra diritto all'autodeterminazione⁹⁶ e protezione della salute del soggetto debole si potrebbe così porre per tutti gli sport potenzialmente rischiosi, da quelli c.d. a contatto eventuale a quelli tradizionalmente definiti a violenza necessaria (anche se sarebbe più indicato denominarli semplicemente sport da combattimento o ad aggressione regolata⁹⁷), nei quali lo scontro fisico tra gli agonisti è addirittura imposto dalle stesse regole del gioco; per non parlare poi dei c.d. sport estremi, nei quali è l'atleta stesso a ricercare il rischio superando i limiti della natura.

Se da un lato, infatti, la pratica di tali sport può rappresentare per l'interessato uno dei possibili modi di realizzazione della persona di cui all'art. 2 della Costituzione, dall'altro essa può porsi in contrasto con l'art. 32 della Costituzione in relazione all'interesse della collettività alla tutela della salute,

⁹⁶ La salvaguardia dell'autodeterminazione del soggetto disabile costituisce uno degli obiettivi della nuova sensibilità di cui si è fatta portatrice la l. n. 6/2004. Al riguardo, la Corte Costituzionale, con sentenza 12-06-2006, n. 13584, in Jurisdata online, ha evidenziato «la massima salvaguardia possibile dell'autodeterminazione del soggetto in difficoltà, attraverso il superamento concettuale del momento autoritativo, consistente nel divieto, tradizionalmente posto a suo carico, del compimento di una serie, più o meno ampia, di attività, in correlazione al grado di incapacità, a favore di una effettiva protezione della sua persona, che si svolge prestando la massima attenzione alla sua sfera volitiva, alle sue esigenze, in conformità al principio costituzionale del rispetto dei diritti inviolabili dell'uomo».

⁹⁷ Al riguardo sia consentito rinviare a G. AGRIFOGLIO, *Pugilato e sport da combattimento. Divieto di disporre del proprio corpo o libertà di scegliere il proprio modo di vivere?*, in *Europa dir. priv.*, 2/2018, 753 ss. «Si ritiene che la definizione tradizionale di "sport a violenza necessaria" non colga l'essenza stessa di tale fenomeno giuridico, apparendo viceversa ontologicamente e metodologicamente più corretta la locuzione "sport da combattimento", ovvero di attività sportive nelle quali la combattività, la c.d. cattività agonistica prevedono di necessità lo scontro fisico con l'avversario. L'uso della "violenza", infatti, intesa « in senso prototipico come un particolare atto inflitto al soggetto contro la sua volontà, qualora esso si traduca nella restrizione più o meno improvvisa della libertà di disporre di sé e del proprio corpo » appare incompatibile con l'esercizio dello sport proprio perché l'attività sportiva è una attività « lecita », la quale non può essere marcata da connotati eticamente negativi, e « libera », per ciò stesso inconciliabile con qualsiasi atteggiamento di tipo coercitivo; un tale atteggiamento violento verrebbe ovviamente riprovato e non già consentito e promosso dall'ordinamento giuridico (si pensi, per quanto riguarda il diritto civile, alla violenza quale vizio del consenso o alla violenza che caratterizza lo spoglio in materia possessoria o, dal punto di vista penalistico, alla violenza che costituisce il presupposto di determinate fattispecie criminose, da quella sessuale a quella privata). La definizione di sport a violenza necessaria si rivela peraltro inutile, oltre che inappropriata, dato che essa veniva utilizzata per indicare, in buona sostanza, soltanto gli sport da combattimento». V., inoltre, G. AGRIFOGLIO, *Dagli sport a violenza necessaria agli sport ad aggressione regolata*, in *Riv. dir. sport.*, 2012, 88 ss.; sull'argomento v. T. MAUCERI, *Sport da contatto e responsabilità*, in *Riv. dir. sport.*, 1/2021, 74 ss.

nonché con l'art. 5 del codice civile, il quale proibisce gli atti di disposizione del proprio corpo che cagionino danni permanenti all'integrità fisica.

Nel caso in cui il soggetto disabile sia sottoposto ad amministrazione di sostegno (o sia addirittura interdetto o inabilitato) potrebbe dunque porsi il problema della sua capacità di scegliere autonomamente la tipologia di attività sportiva da esercitare, nonché il livello al quale esercitarla.

Ovviamente, si tratterà di volta in volta di operare un bilanciamento di interessi; bilanciamento che tenga conto dell'attuale realtà sociale nella quale il termine salute richiamato direttamente dall'art. 32 cost. ed indirettamente dall'art. 5 del cod. civ. si è arricchito di nuovi significati.

Il concetto di salute non si identifica più infatti con quello strettamente medico di assenza di malattia, ma si è arricchito di un contenuto sociologico e psicologico, essendo venuto a ricomprendere ogni aspetto della complessa personalità umana: non a caso, la definizione di salute fornita dall'Organizzazione mondiale della sanità coincide con uno stato di complesso benessere psico-fisico e sociale.

Da qui la necessità di interpretare le norme costituzionali e l'art. 5 del codice civile in un'ottica che tenga conto del diritto di ciascuno alla ricerca del benessere esistenziale piuttosto che soltanto dell'interesse della collettività ad avere cittadini "non malati"⁹⁸.

In altri termini il pieno sviluppo della persona umana sarebbe impedito là dove si dovesse vietare ad un soggetto disabile di realizzare i propri obiettivi di felicità esistenziale o addirittura i propri interessi economici in una disciplina sportiva sol perché ritenuta non confacente ad una visione paternalistica della protezione della salute⁹⁹.

Naturalmente, tale ricerca di benessere esistenziale dovrà essere pur sempre bilanciata con la protezione della salute considerata non già soltanto come diritto individuale ma anche quale "interesse" dell'intera collettività; interesse, questo, che i pubblici poteri hanno il compito di perseguire, a volte anche a scapito della libertà individuale.

Da tale punto di vista non è irrilevante, come si diceva all'inizio del presente lavoro, che la previsione costituzionale della tutela dello sport sia stata diretta a modificare l'art. 33 e non già l'art. 32

⁹⁸ In tal senso, G. RESTA, *Proprietà, corpo e commodification nel dibattito nordamericano*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1995, 800 ss.; V., M. C. VENUTI, *Gli atti di disposizione del corpo*, Milano, 2002, 18 ss.; G. FERRANDO, *Gli atti di disposizione del corpo*, in *Il principio di gratuità*, a cura di A. Galasso, S. Mazzaresse, Milano 2008, 329 ss.

⁹⁹ Problematica, questa, affrontata nel famoso caso del lancio del nano, sul quale sia consentito rinviare a G. AGRIFOGLIO, *Le responsabilità del medico sportivo*, cit., 55.



Cost.; agganciando infatti tale promozione ad aspetti culturali e sociali e non già ad aspetti medici si mettono in evidenza i valori inclusivi dell'attività sportiva (legati, come si è rilevato, anche al mondo della scuola), la quale attualmente non può più essere considerata come un momento di esaltazione della sanità della stirpe bensì di promozione di benessere psicofisico di ciascuna persona.

4. La capacità dell'atleta disabile: tra ordinamento sportivo e ordinamento statale.

Nell'operare il bilanciamento di interessi al quale si è accennato il giudice avrà il compito di rifarsi non soltanto ai principi promananti dall'ordinamento giuridico statale ma anche a quelli propri dell'ordinamento sportivo.

Più precisamente, mentre fissare i limiti agli atti di disposizione del proprio corpo conciliando il diritto alla ricerca della felicità con il dovere di protezione della salute (intesa anche come interesse della collettività) spetta all'ordinamento giuridico statale, è viceversa l'ordinamento giuridico sportivo che ha il compito di adottare regole volte alla tutela della salute degli atleti, siano essi o meno disabili, adeguandole nel tempo al fine di proteggere, anche in relazione al progresso della scienza e della tecnica, l'incolumità fisica dei gareggianti¹⁰⁰.

Avviene così che il legislatore statale, al quale viene attribuita la tutela del diritto fondamentale alla salute, demandi all'ordinamento sportivo il compito di fissare regole tecniche affinché tale tutela non soltanto non venga compromessa ma addirittura possa essere realizzata nel migliore dei modi.

Con riferimento a tale aspetto le regole volte alla tutela della salute degli atleti disabili dovranno ovviamente subire i necessari adattamenti in relazione alle varie discipline ed ai vari tipi di disabilità; esse

¹⁰⁰ Non a caso, senza voler ovviamente qui ripercorrere il dibattito sulla autonomia dell'ordinamento sportivo, lo stesso legislatore riconosce tale autonomia, tanto con riferimento al rapporto con l'ordinamento statale (v. art. 1. L. 17 ottobre 2003, n. 280, secondo il quale «la Repubblica riconosce e favorisce l'autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale») quanto nell'adozione delle c.d. regole tecniche sportive (v. art. 2., l. 17 ottobre 2003, n. 280). Cfr., Cass. civ. sez. un. 07-05-2021, n. 12149, in *Foro amm.*, 2021, 1687 ss., secondo la quale «le regole dell'ordinamento sportivo, disciplinanti l'osservanza e l'applicazione di norme regolamentari, organizzative e statutarie dirette a garantire il corretto svolgimento delle attività sportive (cc.dd. "regole tecniche"), nonché i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione delle relative sanzioni, costituiscono espressione dell'autonomia interna delle Federazioni e restano irrilevanti per l'ordinamento giuridico dello Stato, con il limite del rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale e dei diritti inalienabili della persona».

dovranno così tener conto delle tipologie e della gravità della disabilità dei praticanti al fine di limitare eventi dannosi dovuti tanto ai fisiologici rischi insiti nella gara quanto alla particolare situazione psicofisica degli atleti.

Si pensi sol per fare un esempio alla difficoltà di gestione e di realizzazione di un combattimento tra soggetti con disabilità intellettive alla luce dei rischi che tale competizione potrebbe far sorgere proprio a causa della difficoltà di fare rispettare le regole agli atleti; proprio al fine di evitare tali pericoli l'ordinamento sportivo pone divieti ovvero adatta le singole attività sportive praticabili da soggetti disabili in modo tale da limitare i rischi per la loro incolumità; non a caso, se in relazione alla scherma il relativo regolamento stabilisce che essa «è praticata soltanto da atleti con disabilità fisiche e che l'utilizzo delle armi previste da questa disciplina non consente a persone con deficit mentale di praticarla»¹⁰¹, con riferimento a sport da combattimento come il Judo agonistico per disabili intellettivo relazionali si vietano alcune tecniche particolarmente pericolose; maggiori limitazioni sono poi previste nel Judo non agonistico¹⁰².

In altri termini, l'ordinamento sportivo, attraverso un continuo adattamento delle proprie regole tecniche, consente l'inserimento dei disabili nella comunità degli sportivi contemperando la possibilità di far loro praticare sport potenzialmente rischiosi con i limiti che l'ordinamento statale pone al fine di tutelare la loro salute.

Da tale punto di vista i soggetti coinvolti nella scelta relativa alla promozione delle legittime aspirazioni del disabile dovranno valutare se alla luce delle specifiche incapacità del soggetto interessato una determinata disciplina possa essere da lui praticata; in tale scelta sarà ovviamente d'ausilio il ruolo delle strutture sanitarie deputate al rilascio dei certificati di idoneità alla pratica sportiva¹⁰³; si pensi al

¹⁰¹ V. <https://federscherma.it/wp-content/uploads/2023/02/Disp.-Att.-Ag.-2022-23-Atleti-con-disabilita-intellettiva-relazionale.pdf>.

¹⁰² V. regolamento Judo per disabili intellettivo relazionali, in www.fisdir.it.

¹⁰³ Per una disamina dell'attuale quadro normativo in materia di certificati medico sportivi v., ad esempio, V. SPARACO, *Certificato medico sportivo: l'attuale quadro normativo*, in <https://www.sportlex.it/lattuale-quadro-normativo-materia-certificazione-medico-sportiva-2/>; cfr., inoltre, le informazioni reperibili sul sito della Federazione medico sportiva italiana (www.fmsi.it), *Il punto sui certificati medico sportivi regolamentati dalle leggi italiane*. Per quanto riguarda la certificazione medico sportiva per soggetti disabili viene in considerazione il D. M. 4 marzo 1993 (in *Gazz. Uff.*, 18 marzo 1993, n. 64) sulla determinazione dei protocolli per la concessione dell'idoneità alla pratica sportiva agonistica alle persone handicappate, il quale prevede che (all. 1) «le attività sportive per persone handicappate vengono suddivise in due grandi gruppi in base all'impegno muscolare e cardiorespiratorio».

Regolamento sanitario e delle classificazioni della FISDIR del 6 febbraio 2021¹⁰⁴, ai sensi del quale «all'atto del primo tesseramento è richiesto un certificato, redatto da un medico del SSN o rilasciato da una struttura convenzionata, che attesti la diagnosi della patologia che ha determinato lo stato di disabilità intellettiva e/o relazionale dell'atleta, indipendentemente se insorta prima o dopo il 18° anno di età, con specifica, ove possibile, del grado (lieve-medio-grave) (art. 2). Tale regolamento opera infatti specifiche distinzioni tanto sulla base degli sport praticabili da soggetti disabili intellettivo – relazionali (a seconda dell'impegno muscolare o cardiorespiratorio richiesto) quanto sulla base delle c.d. classificazioni di tali atleti, le quali rispondono «all'esigenza di consentire lo svolgimento di una competizione sportiva in maniera equa, raggruppando in "classi" atleti aventi le medesime potenzialità. La classificazione dell'atleta con disabilità intellettiva in sostanza misura l'influenza che il suo status ha sulla prestazione sportiva».

È dunque grazie al continuo dialogo tra ordinamenti, necessariamente mediato dalla scienza medica e dal suo continuo progredire, che si vengono a creare le condizioni affinché possano essere tutelate le aspettative dell'atleta disabile.

5. Conclusioni. Gli ostacoli all'inclusione: dalle barriere architettoniche alla discriminazione del disabile.

Alla luce delle precedenti considerazioni si può dunque ritenere che il processo di inclusione dei soggetti disabili nel mondo sportivo (e non soltanto in quello sportivo) ha compiuto, specie negli ultimi anni, numerosi passi in avanti, sia grazie alla diversa percezione dell'aspetto economico e mediatico legato allo sviluppo dello sport per disabili, sia grazie ai mutamenti in materia di misure di protezione approntate dall'ordinamento giuridico per tali soggetti.

Esempio di inclusione nel mondo del lavoro sportivo è rappresentato dal d. lgs. 28 febbraio

2021, n. 36, recante “Riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo,” in attuazione dell'art. 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, “Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione” il quale detta, al Titolo VI, la disciplina legislativa dell'accesso degli atleti disabili fisici e sensoriali nei Gruppi Sportivi Militari e nei Gruppi Sportivi dei Corpi Civili dello Stato; vero è che tale riforma riguarda atleti paralimpici di “alto livello tecnico-agonistico”¹⁰⁵, e tuttavia, come è stato rilevato, essa ha costituito un «provvedimento di civiltà che pone fine a una disparità che non aveva ragione di esistere e che, allo stesso tempo, ha il merito di inviare un importante segnale culturale a tutto il Paese per una piena inclusione delle persone con disabilità e per il riconoscimento di uguali diritti per tutti»¹⁰⁶.

È inoltre da menzionare, in relazione alla promozione dell'inclusione dei disabili nello sport amatoriale, il recente decreto del Ministero della Salute del 22 agosto 2022 (Erogazione di ausili ortesi e protesi per lo svolgimento di attività sportive amatoriali destinate a persone con disabilità fisica)¹⁰⁷ il quale prevede che «hanno diritto, in via sperimentale, agli ausili e alle protesi degli arti inferiori e superiori a tecnologia avanzata e con caratteristiche funzionali allo svolgimento di attività sportive amatoriali, gli invalidi civili amputati di arto e/o gli affetti da paraparesi o paraplegia o tetraparesi che praticano, o sono in grado di praticare, attività motorie o

¹⁰⁴ Reperibile sul sito www.fisdir.it. Il regolamento prevede (art. 3) che «nel caso in cui l'atleta sia portatore della sindrome di Down, indipendentemente dall'attività svolta, non agonistica o agonistica, la FISDIR richiede che l'atleta per una sola volta, in via preventiva rispetto all'inizio dell'attività sportiva, si sottoponga ad un esame radiografico nelle proiezioni standard e dinamiche del rachide cervicale al fine di individuare eventuali patologie correlate alla sindrome di Down (ad esempio l'instabilità del rachide cervicale). I referti delle suddette radiografie devono essere esibiti al medico che rilascia il certificato di idoneità alla attività sportiva non agonistica o di “idoneità allo sport agonistico adattato ad atleti disabili”, all'atto della relativa visita».

¹⁰⁵ V. art., 43 d. lgs. n. 36/2021, secondo il quale «nell'ambito dei gruppi sportivi «Fiamme Azzurre» è istituita la «Sezione Paralimpica Fiamme Azzurre» nella quale sono tesserati atleti con disabilità fisiche e sensoriali tesserati con il CIP e che abbiano conseguito il più alto livello tecnico-agonistico dallo stesso riconosciuto. La Sezione paralimpica ne cura la direzione operativa e il coordinamento strategico». Art. 45, secondo il quale «le componenti sportive dei vigili del fuoco possono tesserare, con parità di trattamento rispetto agli atleti normodotati, atleti disabili appartenenti al Comitato Italiano Paralimpico, inserendoli nelle sezioni previste dall'articolo 130 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 e nei gruppi sportivi costituiti presso i Comandi dei vigili del fuoco. Le Sezioni e i gruppi sportivi di cui al comma 1 curano lo sviluppo tecnico e agonistico delle attività sportive degli atleti disabili, con particolare riferimento agli atleti riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato Italiano Paralimpico». Art. 48, ai sensi del quale «nell'ambito dei gruppi sportivi Fiamme Gialle è istituita la Sezione Paralimpica Fiamme Gialle, la quale intrattiene rapporti di lavoro sportivo con atleti con disabilità fisiche e sensoriali tesserati con il CIP e con il più alto livello tecnico-agonistico dallo stesso riconosciuto, curandone altresì la direzione operativa e il coordinamento strategico».

¹⁰⁶ Dichiarazione rilasciata da L. PANCALLI, Presidente del Comitato italiano paralimpico, in <https://www.redattore sociale.it/article/notiziario/0bc14b81-8db7-4d38-8724-28bbb59bf9d>.

¹⁰⁷ In *Gazz. Uff.*, 20-12-2022.



sportive amatoriali individuali in una fascia d'età compresa tra i dieci ed i sessantaquattro anni. Per minori di anni diciotto non è prevista la certificazione di accertamento dell'invalideria civile».

Nonostante i numerosi progressi permangono tuttavia ancora oggi numerosi gli ostacoli all'inclusione degli sportivi diversamente abili; ostacoli, questi, il cui progressivo superamento rappresenta un obiettivo del c.d. piano di lavoro dell'U.E. 2021-2024 sullo sport, e che erano stati specificamente evidenziati nelle "Conclusioni sull'accesso allo sport per le persone con disabilità" del 7 giugno 2019, del Consiglio dell'U.E. e dei rappresentanti degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio", nelle quali si legge, testualmente, che «le persone con disabilità hanno maggiori probabilità di essere soggette a svantaggi socioeconomici, come povertà e reddito basso, isolamento sociale, discriminazione, accesso limitato al mercato del lavoro, accesso limitato ai trasporti, minori opportunità di istruzione nonché difficoltà relative alla salute. Tutti questi aspetti hanno un impatto negativo sulle possibilità delle persone con disabilità di partecipare ad attività sportive»¹⁰⁸.

Lo sviluppo di un ambiente favorevole, adattato alle esigenze dei disabili, rappresenta dunque uno dei presupposti ancora oggi soltanto in parte realizzato per l'inclusione dei soggetti disabili anche in ambito sportivo; si pensi alle difficoltà di accesso agli impianti sportivi che hanno portato il CONI ad adottare la delibera 25 giugno 2008, n. 1379¹⁰⁹ (Norme CONI per l'impiantistica sportiva) la quale comprende, tra l'altro, misure per l'abbattimento delle barriere architettoniche e per l'accesso agli impianti da parte delle persone disabili. Le regole stabilite dal Comitato olimpico nazionale si aggiungono a quelle previste dalle leggi in materia di progettazione, costruzione ed esercizio come, per esempio, le norme sull'igiene, sull'urbanistica, sulla sicurezza e anche a quelle che puntano a superare le barriere architettoniche¹¹⁰.

¹⁰⁸ V. Conclusioni del Consiglio dell'Unione europea e dei rappresentanti degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, sull'accesso allo sport per le persone con disabilità, (2019/C 192/06), in <https://eur-lex.europa.eu/legal>.

¹⁰⁹ V., https://cis.coni.it/quadro_normativo.pdf.

¹¹⁰ Per barriere architettoniche si intendono «gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea; gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti, attrezzature o componenti; la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi». Cfr., art. 1, D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 ("Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici"), il quale ri-

Ed ancora è da rilevare come quello delle barriere architettoniche non rappresenti il solo limite al processo di inclusione del disabile, dato che ad oggi sussistono ancora casi di discriminazione anche in ambito sportivo.

Viene in considerazione al riguardo la fattispecie affrontata nella decisione del 25 gennaio 2022 con la quale la CEDU ha condannato lo Stato serbo per avere attuato una discriminazione tra sportivi normodotati e sportivi disabili; nel caso di specie due giocatori di scacchi non vedenti, già vincitori di diverse medaglie nelle Olimpiadi di Scacchi per non vedenti, avevano lamentato il comportamento discriminatorio tenuto dalle autorità Serbe le quali avevano loro negato taluni benefici economici e determinati premi, così come un riconoscimento formale dei loro risultati attraverso un diploma onorario; premi e benefici economici che viceversa erano stati riconosciuti a parità di condizioni a scacchisti normodotati¹¹¹.

La Corte ha rinvenuto che il comportamento dello Stato Serbo integrasse una violazione del divieto generale di discriminazione, avendo evidenziato che, sebbene fosse legittimo per le autorità serbe riservare i riconoscimenti ai risultati più alti raggiunti e alle competizioni più importanti, non vi era alcuna ragione oggettiva e ragionevole per il trattamento differenziato riservato ai ricorrenti rispetto a coloro che – nella stessa disciplina – avessero vinto competizioni internazionali ma fossero soggetti "vedenti".

Per quanto riguarda l'ambito nazionale è inoltre da ricordare la recente ordinanza con la quale il Tribunale di Biella¹¹² ha ritenuto discriminatorie le previsioni regolamentari della Federazione ciclistica italiana là dove avevano impedito ad un giovane ciclista con disabilità intellettiva-relazionale, in possesso di regolare certificato di idoneità sportiva agonistica, di praticare la disciplina sportiva a livello agonistico insieme ad atleti normodotati.

Nel caso di specie la Federazione aveva escluso il ricorrente dalle competizioni agonistiche poiché a suo dire «gli atleti portatori di handicap intellettivo relazionale sono inseriti nell'ambito dell'attività sportiva federale con possibilità di partecipare a specifiche attività sportive ciclistiche ritenute idonee, di concerto con la FISDIR, per consentire lo sviluppo sportivo del giovane e il suo inserimento

prende quanto già espresso nell'art. 2 del D.M. 14 giugno 1989, n. 236.

¹¹¹ V. Corte Edu (Seconda Sezione), 25-01-2022, ric. n. 29907/16, Negovanović e Altri c. Serbia, in <https://hudoc.echr.coe.int/fre#%7B%22itemid%22:%5B%22002-13542%22%5D%7D>.

¹¹² Trib. Biella, ord. 11-02-2023, in <https://www.superando.it/files/2023/02/ordinanza-tribunale-biella-febbraio-2023.pdf>.

nel contesto sociale e sportivo senza incorrere nei pericoli che una attività agonistica piena potrebbe per lui comportare».

Secondo il giudice di merito, tuttavia, la Federazione si era limitata «ad alludere al rischio connesso all'attività in parola, senza averlo tuttavia esplicitato, neppure in via esemplificativa, cioè con stretto riguardo alla pratica a livello agonistico del ciclismo da parte di atleti in condizione di disabilità intellettuale e relazionale»; peraltro il ricorrente aveva depositato in giudizio il certificato medico rilasciato dagli istituti normativamente autorizzati e, in particolare, quello dell'Istituto di medicina dello sport attestante che, pur affetto da disturbo pervasivo dello sviluppo, era idoneo alla pratica agonistica del ciclismo.

Da qui, la condanna della Federazione a cessare tale discriminazione, ammettendo l'atleta disabile a gareggiare con i "normodotati".

Orbene, tale decisione consente di trarre alcune considerazioni conclusive poiché mette in evidenza che la disabilità non soltanto spesso non coincide con una incapacità all'esercizio di attività sportive potenzialmente rischiose, ma che per di più non esclude che il soggetto diversamente abile possa gareggiare contro avversari normodotati.

La circostanza che nella fattispecie la federazione si fosse limitata ad indicare un generico rischio che il ciclismo a livello agonistico avrebbe potuto comportare per l'atleta disabile "intellettivo-relazionale" non ha assunto alcun rilievo poiché tale rischio, quanto meno sulla base del certificato medico rilasciato al ricorrente, era tutt'al più collegato alla stessa attività sportiva e non già alla presenza di una disabilità; in altri termini era stata accertata l'idoneità del soggetto a praticare quella determinata attività, ovvero la compatibilità tra la sua specifica disabilità e le capacità richieste per competere nel ciclismo agonistico.

Ciò ad ulteriore dimostrazione di come la capacità non rappresenti un concetto monolitico ma debba essere di volta in volta modulata in relazione ai singoli aspetti dell'esistenza del soggetto, e di come le eventuali misure di protezione approntate dall'ordinamento giuridico debbano intervenire in casi residuali e su singoli aspetti della vita di relazione, limitando l'autodeterminazione del singolo soltanto ove ciò sia strettamente necessario.

Da tale punto di vista lo sport rappresenta senza dubbio un campo di osservazione privilegiato del processo di inclusione; il riconoscimento del diritto all'esercizio dell'attività sportiva in tutte le sue forme, ormai espressamente previsto dalla Costituzione, impone infatti la promozione delle capacità di ogni singolo individuo al fine di sfruttare, così come insegnano le storie di Tirteo e di Enrico Toti,

il prezioso contributo che le diverse abilità possono apportare all'intera società, ed al fine di evitare, come insegna la storia di Efialte di Trachis, che la discriminazione possa ritorcersi contro di essa.